

# COMUNI DEL MEDIO BRENTA

## Provincia di Padova

# P.A.T.I.

Elaborato


# A.6

Scala

varie

## Norme Tecniche

Elaborato adeguato alle prescrizioni approvate con la conferenza di servizi del 26.11.2010



Campodoro  
Carmignano di Brenta  
Curtarolo  
Gazzo  
Grantorto  
Piazzola sul Brenta  
San Giorgio in Bosco  
Villafranca Padovana



### Gruppo di lavoro:

#### Progettazione:

Arch. Giancarlo Ghinello  
Ing. Stefano Alessi

#### Consulenti specialisti:

V.A.S.  
Ing. Paolo Botton  
Geologia  
Dr. Luigi Antonio Stella  
Sistema ambientale-paesaggistico  
Dr. Giacomo Gazzin  
Sistema beni storico-culturali  
Ing. Arch. Fabio Zecchin  
Energie rinnovabili  
Ing. Andrea Dian  
Arch. Paola Basso

#### Ufficio coordinamento PATI:

Geom. Roberto Anzaldi  
Arch. Giancarlo Ghinello

#### Coordinatore e scientifico:

Prof. Arch. Francesco Karrer

#### Coordinatore VAS:

Dr. Antonio Buggin

#### Organizzazione e verifica dati Quadro Conoscitivo:

Arch. Giovanna Osti, Land Technology e Services, Ing. Arch. Pasqualino Boschetto, Dr. Mario Gallon

#### Service cartografico:

Arch. Giancarlo Ghinello - Studio Giotto

#### Coordinamento raccolta dati e produzione GIS:

Arch. Raffaella Massari, Antonio Vicario  
SIT Urbanistica - Provincia di Padova

#### Supporto e Coordinamento:

Settore Pianificazione Territoriale-Urbanistica

#### Ufficio di Piano:

Comune di Grantorto

#### Direzione Urbanistica Regione Veneto:

Arch. Claudio Perin

#### Amministrazione Provinciale

Il Presidente - Dott. Vittorio Casarin

Assessore all'Urbanistica - Dott. Stefano Peraro

#### Amministrazione Regionale

Assessore alle politiche del Territorio

Dott. Renzo Marangon

Maggio 2011

<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>	pag.	5
<b>1. Ambito territoriale di applicazione e tematismi oggetto del P.A.T.I.</b>	pag.	5
<b>2. Principi generali e definizioni</b>	pag.	5
2.1 Definizione e finalità	pag.	5
2.2 Principi e strumenti	pag.	5
2.3 Natura ed efficacia dei contenuti del PATI	pag.	7
2.4 Varianti ed aggiornamenti	pag.	7
<b>3. L’accordo di copianificazione e gli elaborati del P.A.T.I.</b>	pag.	8
<b>4. Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (P.T.C.P.)</b>	pag.	9
<b>5. Obiettivi specifici dei tematismi oggetto della disciplina</b>	pag.	9
5.1 Sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta	pag.	9
5.2 Sistema ambientale	pag.	10
5.3 Difesa del suolo	pag.	10
5.4 Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico	pag.	10
5.5 Servizi a scala territoriale	pag.	11
5.6 Settore turistico – ricettivo	pag.	11
5.7 Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale	pag.	12
5.8 Attività produttive	pag.	12
5.9 Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile	pag.	12
<b>Titolo II – Disposizioni per i singoli tematismi</b>	pag.	14
<b>6. Sistema Ambientale</b>	pag.	14
6.1 Biodiversità	pag.	14
6.1.1 Rete Natura 2000: Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.) (TAV. A.1)	pag.	14
6.1.2 Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art. 19) (TAV. A.1)	pag.	14
6.1.3 Invarianti di natura ambientale-paesaggistica (TAV. A.2)	pag.	15
6.1.4 Rete ecologica del territorio del Medio Brenta (TAV. A.4)	pag.	15
6.1.4.1 Aree Nucleo (Core Ares) (TAV. A.4)	pag.	16
6.1.4.2 Aree di connessione naturalistica (TAV. A.4)	pag.	16
6.1.4.3 Corridoi ecologici principali (TAV. A.4)	pag.	16
6.1.4.4 Corridoi ecologici secondari (TAV. A.4)	pag.	17
6.1.4.5 Isole ad elevata naturalità (stepping stones) (TAV. A.4)	pag.	18
6.1.4.6 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate) (TAV. A.4)	pag.	19
6.1.5 Indirizzi per ambiti di pianificazione coordinata (TAV. A.4)	pag.	20
<b>7. Difesa del suolo</b>	pag.	21
7.1 Vincolo sismico (O.P.C.M. n. 3274/2003) (TAV. A.1)	pag.	21
7.2 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. (L. 267/98 – L. 365/00) (TAV. A.1)	pag.	21
7.3 Controllo smaltimento deiezioni zootecniche e ambito bacino scolante (TAV. A.1)	pag.	27
7.4 Invarianti di natura geologica (TAV. A.2)	pag.	28
7.4.1 Invarianti areali – aree di risorgiva (TAV. A.2)	pag.	29
7.4.2 Invarianti puntuali – risorgive o fontanili (TAV. A.2)	pag.	29
7.5 Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori (TAV. A.3)	pag.	29
7.5.1 Aree idonee (TAV. A.3)	pag.	30
7.5.2 Aree idonee a condizione (TAV. A.3)	pag.	30
7.5.2.1 Idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico (TAV. A.3)	pag.	30
7.5.2.2 Idoneità a condizione legata alle condizioni idrauliche (TAV. A.3)	pag.	30
7.5.2.3 Idoneità a condizione: cave dismesse (TAV. A.3)	pag.	31

7.5.3	Aree non idonee (TAV. A.3)	pag.	31
7.5.3.1	Cave attive (TAV. A.3)	pag.	31
7.5.3.2	Fascia di salvaguardia fluviale sui corsi d'acqua classificati (R.D. n. 523/1904 e s.m.i.)	pag.	31
7.6	Aree soggette a dissesto idrogeologico (TAV. A.3)	pag.	31
7.6.1	Aree esondabili o a ristagno idrico (TAV. A.3)	pag.	31
7.6.2	Aree di risorgiva (TAV. A.3)	pag.	32
7.6.3	Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. (TAV. A.3)	pag.	32
7.6.4	Terreni permeabili (TAV. A.3)	pag.	32
7.6.5	Aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 1 m da piano campagna (TAV. A.3)	pag.	32
7.6.6	Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia	pag.	32
7.7	Zone di tutela (L.R. n. 11/2004 – art. 41) (TAV. A.3)	pag.	34
7.7.1	Golene (TAV. A.3)	pag.	34
7.7.2	Corsi d’acqua e specchi lacuali (TAV. A.3)	pag.	34
7.7.3	Aree umide (TAV. A.3)	pag.	35
7.7.4	Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei Fiumi e nelle isole fluviali	pag.	35
7.7.5	Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e fauna (TAV. A.3)	pag.	35
7.7.6	Aree di interesse storico ambientale e artistico	pag.	36
<b>8.</b>	<b>Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico</b>	pag.	36
8.1	Beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004 – artt. 10 e 12) (TAV. A.1)	pag.	36
8.2	Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n. 42/04 – artt. 136, 142 e 157) (TAV. A.1)	pag.	36
8.2.1	Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. n. 42/04 - art. 136 e 157) (TAV. A.1)	pag.	36
8.2.2	Aree sottoposte a vincolo da P.T.R.C. (TAV. A.1)	pag.	36
8.2.3	Corsi d’acqua (D. Lgs. n. 42/04 - art. 142, lettera c) (TAV. A.1)	pag.	37
8.2.4	Territori coperti da foreste e da boschi (D. Lgs. n. 42/04 - art. 142, lettera g) e Vincolo di Destinazione Forestale (L.R. 52/78 - art. 15) (TAV. A.1)	pag.	37
8.2.5	Zone umide (TAV. A.1)	pag.	38
8.2.6	Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n. 42/2004 art. 142, c. 1, lett. m) – art. 157 c. 1, lett. d) – art. 27 N.T.A. del P.T.R.C.) (TAV. A.1)	pag.	38
8.2.7	Centri storici (P.T.R.C. - art. 24) (TAV. A.1)	pag.	38
8.2.8	Agro centuriato (art. 28 del P.T.R.C.) (TAV. A.1)	pag.	39
8.2.9	Strade Romane (art. 28 del P.T.R.C.) (TAV. A.1)	pag.	39
8.3	Invarianti di natura paesaggistico-ambientale (TAV. A.2)	pag.	39
8.3.1	Aree di notevole interesse pubblico (TAV. A.1)	pag.	40
8.3.1.1	Aree boschive o destinate al rimboschimento (TAV. A.3)	pag.	40
8.3.1.2	Aree di pregio non sottoposte a vincolo di pianificazione superiore	pag.	40
8.3.1.3	Corsi d’acqua tutelati (TAV. A.3)	pag.	41
8.3.1.4	Land markers (TAV. A.2)	pag.	41
8.3.2	Invarianti di natura paesaggistico-ambientale, storico-monumentale e testimoniale di interesse sovracomunale (TAV. A.2)	pag.	41
8.3.3	Itinerari di interesse storico-ambientale (TAV. A.4)	pag.	42
8.3.4	Valori e tutele culturali (TAV. A.4)	pag.	43
8.3.4.1	Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e Ville Venete (TAV. A.1 – A.2 – A.4)	pag.	43
8.3.4.2	Pertinenze scoperte da tutelare (TAV. A.4)	pag.	44
8.3.4.3	Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale (TAV. A.4)	pag.	44
8.3.4.4	Interventi su edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, sulle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale	pag.	45
8.3.4.5	Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze	pag.	47
8.3.4.6	Paesaggi da rigenerare (ex art.24 P.T.C.P.)	pag.	49

8.3.4.7	Ambiti a cui attribuire direttive di tutela, riqualificazione e valorizzazione (TAV. A.4)	pag.	49
<b>9.</b>	<b>Servizi a scala territoriale</b> (TAV. A.4)	pag.	49
9.1	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza (TAV. A.4)	pag.	49
<b>10.</b>	<b>Settore turistico – ricettivo</b> (TAV. A.4)	pag.	50
10.1	Promozione della sostenibilità ambientale nel settore turistico-ricettivo (TAV. A.4)	pag.	50
10.1.1	Norma generale	pag.	50
10.1.2	Norme specifiche	pag.	50
<b>11</b>	<b>Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale</b>	pag.	51
11.1	Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale (TAV. A.1 - A.4)	pag.	51
11.1.1	Infrastrutture esistenti (TAV. A.1)	pag.	51
11.1.2	Infrastrutture di progetto (TAV. A.4)	pag.	51
<b>12</b>	<b>Attività produttive</b> (TAV. A.4)	pag.	52
12.1	Dimensionamento del P.A.T.I. relativamente alle attività produttive (TAV. A.4)	pag.	52
12.2	Limite quantitativo massimo di S.A.U. trasformabile (TAV. B.1.9)	pag.	54
12.3	Aree di urbanizzazione consolidata (TAV. A.4)	pag.	54
12.3.1	Aree di urbanizzazione programmata-produttivo (TAV. A.4)	pag.	54
12.4	Aree di trasformazione – Linee preferenziali di sviluppo insediativo – produttivo (TAV. A.4)	pag.	55
12.5	Limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti (TAV. A.4)	pag.	56
12.6	Attività produttive/commerciali in zona impropria	pag.	56
12.7	Sportello unico per le attività economiche in variante al P.A.T.I./P.I.	pag.	56
12.8	Grandi strutture di vendita	pag.	58
12.9	Poli produttivi di interesse provinciale	pag.	58
<b>13</b>	<b>Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile</b>	pag.	59
13.1	Utilizzo dell'energia geotermica mediante scambiatori a circuito chiuso	pag.	59
13.2	Promozione di iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche e allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili	pag.	59
13.3	Riduzione delle emissioni dei gas climalteranti	pag.	60

**Titolo III – Disposizioni generali per la pianificazione e la progettazione** pag. 61

<b>14</b>	<b>Azioni strategiche</b>	pag.	61
14.1	Disposizioni generali	pag.	61
14.2	Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)	pag.	61
<b>15</b>	<b>Disposizioni per i Piani di Intervento (art. 17 e 18 LUR 11/2004)</b>	pag.	62
<b>16</b>	<b>Disposizioni sull'efficacia dei P.R.G. vigenti</b>	pag.	62

**Titolo IV – Disposizioni per la disciplina dei tematismi correlati** pag. 63

<b>Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servitù (TAV. A.1)</b>	pag.	63	
1.	Discariche – fasce di rispetto (D.Lgs. n. 36/2003)	pag.	63
2.	Depuratori – fasce di rispetto	pag.	63
3.	Cimiteri – fasce di rispetto (R.D. 27.07.1934 n. 1265)	pag.	64
4.	Elettrodotti – fasce di rispetto	pag.	64
5.	Pozzi di prelievo – fasce di rispetto	pag.	65

6.	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico –criteri di localizzazione e fasce di rispetto	pag.	65
7.	Idrografia – fasce di rispetto	pag.	66
7.1	Rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/2004 – art. 41 lettera g)	pag.	66
7.2	Scoli e altri corsi d’acqua minori	pag.	66
7.3	Specificità urbanistica delle aree interne alle fasce di rispetto	pag.	67
7.4	Specificità urbanistica dei territori interni al Bacino Scolante in Laguna di Venezia	pag.	67
8.	Viabilità esistente di interesse sovracomunale	pag.	67
9.	Ferrovie (D.P.R. n. 753/1980)	pag.	68
10.	Gasdotti – fasce di rispetto (D.M. 24.11.1984)	pag.	68
11.	Zone militari	pag.	68
12.	Oleodotti militari	pag.	68
13.	Radio Faro	pag.	68
14.	Usi Civici	pag.	68
15.	Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti	pag.	69
16.	Cave	pag.	69

**Allegato 2 – Norme specifiche sui procedimenti** pag. 71

1.	Perequazione urbanistica	pag.	71
1.1	Definizione	pag.	71
1.2	Criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica	pag.	71
1.3	Attuazione della perequazione urbanistica	pag.	72
2.	Credito edilizio	pag.	73
2.1	Definizione	pag.	73
2.2	Criteri e modalità di applicazione del credito edilizio	pag.	73
2.3	Attuazione del credito edilizio	pag.	73
3.	Compensazione urbanistica	pag.	74
3.1	Definizione	pag.	74
3.2	Criteri e modalità di applicazione della compensazione urbanistica	pag.	74
4.	Accordi tra soggetti pubblici e privati	pag.	74
4.1	Definizione	pag.	74
4.2	Criteri e procedure di applicazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati negli atti di programmazione negoziale	pag.	75
5.	Accordo di programma	pag.	75
5.1	Definizione	pag.	75
5.2	Procedure di applicazione dell’accordo di programma	pag.	75
6.	Intese	pag.	76
6.1	Finalità	pag.	76
6.2	Procedure	pag.	76
7.	Perequazione territoriale e ambientale	pag.	76
7.1	Definizione	pag.	76
7.2	Ambito di applicazione	pag.	76
7.3	Criteri e modalità di applicazione della perequazione territoriale	pag.	77
7.4	Attuazione della perequazione territoriale	pag.	77
7.5	Schema generale riepilogativo relativo alla perequazione territoriale	pag.	80

**Titolo V – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica** pag. 82

**Glossario** pag. 86

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **1. Ambito territoriale di applicazione e tematismi oggetto del P.A.T.I.**

- a. L'ambito territoriale di applicazione del presente P.A.T.I. è costituito dai territori dei seguenti Comuni: Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco.
- b. I tematismi oggetto del P.A.T.I. sono:
  1. sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
  2. sistema ambientale;
  3. difesa del suolo;
  4. paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
  5. servizi a scala territoriale;
  6. settore turistico – ricettivo;
  7. sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
  8. attività produttive;
  9. sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.
- c. Il Comune di Villafranca Padovana condivide con il P.A.T.I. del Medio Brenta i temi 4 (paesaggio agrario) e 7 (sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità) pur esercitando l'azione pianificatoria, a livello intercomunale, nell'ambito territoriale di appartenenza del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova.

### **2. Principi generali e definizioni**

#### **2.1 Definizione e finalità**

- a. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), elaborato ai sensi della L.R. 11/2004, è lo strumento che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio e persegue la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica dello stesso.

Il P.A.T.I. definisce in particolare le norme generali, di governo del territorio e le azioni progettuali strategiche tali da favorire lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

In relazione ai valori ambientali ed alle dinamiche di trasformazione del territorio, il P.A.T.I. stabilisce prescrizioni immediatamente efficaci, nonché indirizzi nei confronti della pianificazione di settore sott'ordinata e dei Piani degli Interventi (P.I.).

In particolare il P.A.T.I. del Medio Brenta provvede:

- a) alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali, nelle componenti "ecologico-naturalistiche", "storico-culturali" e geologiche;
- b) all'organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione per gli ambiti produttivi che assicurino una equilibrata distribuzione delle previsioni di trasformazione e delle dotazioni necessarie allo sviluppo territoriale sostenibile;
- c) alla definizione dei criteri per la verifica di compatibilità dei Piani degli Interventi (P.I.), ai sensi della L.R. 11/2004, previsti per l'attuazione dello strumento medesimo;
- d) al coordinamento delle politiche comunali, favorendo la revisione dei P.I. attraverso strategie di sviluppo tra loro coerenti.

#### **2.2 Principi e strumenti**

##### ***a. Concertazione e partecipazione***

Il P.A.T.I., come previsto dall'art. 5 della L.R. 11/2004, si conforma al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte

alla cura degli interessi pubblici coinvolti. Il Piano prevede la partecipazione delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Preliminare.

**b. Sostenibilità**

Il P.A.T.I., come previsto dall’art. 5 della L.R. 11/2004, promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente nel Rapporto Brundtland (1987) e nelle successive Agenda 21 e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).

**c. Quadro Conoscitivo**

Il Quadro Conoscitivo (Q.C.) previsto dall’art. 10 della L.R. 11/2004 è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla lettura ed interpretazione del territorio, sia in termini morfologici sia in termini socio-economici, e costituisce parte integrante del P.A.T.I..

Le analisi territoriali costituenti il “Quadro conoscitivo del P.A.T.I.” andranno costantemente e sistematicamente aggiornate nell’ambito dell’attività dell’Ufficio di Piano del P.A.T.I..

Detto Ufficio, individuato all’interno del Settore Urbanistica del Comune di Grantorto, svolge le seguenti attività:

- supporto tecnico/amministrativo e di coordinamento dei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento, nelle varie fasi di eventuale revisione o variazione del Piano;
- convocazione del tavolo tecnico-politico quando necessario, redigendo e inviando i verbali degli incontri;
- divulgazione delle informazioni ai cittadini nella gestione operativa dello strumento intercomunale;
- formazione e aggiornamento del registro di contabilità delle aree produttive (zone D) di espansione di ciascun Comune, al fine del rispetto dei limiti fissati dall’art. 31 del P.T.C.P.;
- formazione e aggiornamento del registro relativo al “Quadro conoscitivo del P.A.T.I.”;
- ogni altra attività correlata alla gestione dello strumento intercomunale.

**d. Valutazione ambientale strategica**

Il P.A.T.I. è corredato della Valutazione Ambientale Strategica che costituisce parte integrante del piano. La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), prevista dall’art. 4 della L.R. 11/2004, fa riferimento alla Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.01. La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità dello stesso, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del medesimo, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel Piano.

**e. Perequazione**

La **perequazione urbanistica**, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004, persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione del territorio, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali (servizi).

Il P.A.T.I. stabilisce i criteri ed indica le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica, legata al livello d’intervento “comunale”, da attuare attraverso il piano degli interventi (P.I.), i piani urbanistici attuativi (P.U.A.), ed i comparti urbanistici, garantendo l’equilibrio tra i benefici derivanti ai soggetti pubblici e quelli derivanti ai soggetti attuatori dagli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia programmati.

La **perequazione territoriale** persegue la equa ripartizione tra i Comuni dei vantaggi dell’insediamento di attività e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale; è legata al livello d’intervento “intercomunale” ed ha lo scopo di rendere “indifferente”, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati Comuni piuttosto che in altri e, in particolare, di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi,

commerciali e terziari negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale specificatamente previsti dal P.T.C.P..

#### **f. Riqualificazione ambientale e Credito edilizio**

Il credito edilizio determina una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 11/2004.

Al fine di perseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio il P.A.T.I. definisce le modalità di determinazione e applicazione del credito edilizio da attuare attraverso il piano degli interventi (P.I.).

### **2.3 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I.**

- a. Le norme sono articolate in:
  - a) norme con valore prescrittivo;
  - b) norme con valore di indirizzo.
- b. Le prescrizioni riguardano azioni strettamente connesse ai tematismi oggetto del P.A.T.I.; sono rivolte alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, oltrepassano la dimensione comunale. Le prescrizioni sono norme immediatamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici e dei piani comunali di altra natura vigenti.
- c. Gli indirizzi costituiscono indicazioni e direttive per il miglioramento del processo di assetto del territorio, rivolte alle singole amministrazioni comunali, al fine di orientare le azioni che hanno incidenza sulla trasformabilità del territorio.
- d. I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici e loro varianti provvedono a recepire i contenuti del P.A.T.I. ed a conformare ad essi le proprie scelte in relazione alle prescrizioni e agli indirizzi, attuando le relative disposizioni in relazione al diverso grado di coerenza.
- e. Il P.A.T.I. ha efficacia a tempo indeterminato.
- f. Dopo l'adozione del P.A.T.I. si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004, secondo le modalità di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

### **2.4 Varianti ed aggiornamenti**

- a. Non costituiscono varianti al P.A.T.I.:
  - le scelte pianificatorie che, costituendo approfondimenti a scala comunale, comportino variazioni in coerenza con gli obiettivi e le finalità delle strategie progettuali del P.A.T.I. e comunque che non ne limitino o pregiudichino il raggiungimento dei relativi obiettivi;
  - limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S.; detti limiti fisici sono rappresentati dalle barriere infrastrutturali di cui al successivo art. 6.1.4.6, che rappresentano aree o punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi;
  - limitate variazioni del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata puntualmente ed adeguatamente giustificate, che si configurino quali modifiche di carattere meramente operativo volte ad assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
    - non vengano alterati i criteri informativi ed i contenuti sostanziali del P.A.T.I.;
    - non sia compromesso il principio di sostenibilità, rispetto alle azioni di Piano, di cui alla V.A.S., nonché di salvaguardia idraulica di cui alla Valutazione di Compatibilità

idraulica – V.C.I..

- b. E' sempre ammesso il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovraordinato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 11/2004.

**3. L'accordo di copianificazione e gli elaborati del P.A.T.I.**

- a. L'accordo di copianificazione sottoscritto fra i Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana\*, la Provincia di Padova e la Regione del Veneto, in data 23.05.2008, ha stabilito quali siano i tematismi oggetto del P.A.T.I., rispetto ai quali è stata attivata e conclusa, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 11/2004 e nelle forme indicate dalla D.G.R.V. n. 3262 del 24 ottobre 2006, la concertazione e la partecipazione.

\* Il Comune di Villafranca Padovana condivide con il P.A.T.I. del Medio Brenta i temi 4 (paesaggio agrario) e 7 (sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità) pur esercitando l'azione pianificatoria, a livello intercomunale, nell'ambito territoriale di appartenenza del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova

- b. Gli elaborati del P.A.T.I., quale risultato della copianificazione tra i soggetti dell'accordo, sono:

A Elaborati di progetto:

Tav. A.1	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1 : 20.000
Tav. A.2	Carta delle invarianti	1 : 20.000
Tav. A.3	Carta delle fragilità	1 : 20.000
Tav. A.4	Carta della trasformabilità	1 : 20.000
Tav. A.4.1	Individuazione ATO produttive	1 : 20.000
Tav. A.5	Coerenza azioni strategiche - PRG	1 : 20.000
Elab. A.6	Norme Tecniche	
Elab. A.7	Relazione di progetto	
Elab. A.8	Relazione tecnica – Rapporto Ambientale (VAS)	
Elab. A.9	Relazione sintetica – (VAS)	
Elab. A.10	Valutazione di compatibilità idraulica con allegati	
Elab. A.11	V.Inc.A	
Elab. A.12	Risparmio energetico – Progetto CLIPAD	
Elab. A.13	Banca dati – (Quadro Conoscitivo)	

B Elaborati di analisi:

**B.1 Analisi urbanistica**

Tav. B.1.1	Direttrici viabilità	1:100.000
Tav. B.1.2	Interventi di progetto - Sistema viabilità	1 : 50.000
Tav. B.1.3	Sistema viabilità – produttivo	1 : 20.000
Tav. B.1.4	Uso del suolo programmato – Mosaico dei PRG	1 : 20.000
Tav. B.1.5.a	Sistema dei servizi e della viabilità: azioni strategiche	1 : 20.000
Tav. B.1.5.b	Sistema dei servizi e della viabilità: elenco azioni strategiche	1 : 20.000
Elab. B.1.6	Atlante delle zone produttive	
Elab. B.1.7	Atlante delle attività produttive in zona impropria	
Elab. B.1.8	Atlante dei servizi di interesse comune	
Tav. B.1.9	Superficie Agricola Utilizzata	1 : 20.000

**B.2 Analisi geologica**

Tav. B.2.1	Carta litologica	1 : 20.000
Tav. B.2.2	Carta geomorfologica	1 : 20.000
Tav. B.2.3.a	Carta idrogeologica – parte A	1 : 20.000

Tav. B.2.3.b	Carta idrogeologica – parte B	1 : 20.000
Tav. B.2.4	Carta del microrilievo (D.T.M.)	1 : 20.000
Elab. B.2.5	Relazione geologica, geomorfologia ed idrogeologica	

**B.3 Analisi Ambientale-Paesaggistica**

Tav. B.3.1	Carta dell'assetto ambientale e naturale	1 : 20.000
Tav. B.3.2	Carta dell'assetto paesaggistico	1 : 20.000
Tav. B.3.3	Sistema ambientale – metaprogetto	1 : 20.000
Elab. B.3.4	Relazione specialistica – sistema ambientale e del paesaggio	

**B.4 Analisi storico-monumentale**

Tav. B.4.1	Sistema storico-monumentale insediativo e del paesaggio	1 : 20.000
Elab. B.4.2	Atlante dei contesti figurativi dei complessi monumentali	
Elab. B.4.3	Atlante delle pertinenze scoperte da tutelare	
Elab. B.4.4	Repertorio dei decreti di vincolo monumentale	
Elab. B.4.5	Relazione specialistica - sistema beni storico-culturali	

Elab. B.5.1 Analisi della zonizzazione

c. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T.I. hanno valore prescrittivo i seguenti:

Tav. A.1	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1 : 20.000
Tav. A.2	Carta delle invarianti	1 : 20.000
Tav. A.3	Carta delle fragilità	1 : 20.000
Tav. A.4	Carta della trasformabilità	1 : 20.000
Elab. A.6	Norme Tecniche	
Elab. A.8	Relazione tecnica – Rapporto Ambientale (VAS)	
Elab. B.4.2	Atlante dei contesti figurativi dei complessi monumentali	
Elab. B.4.3	Atlante delle pertinenze scoperte da tutelare	

d. Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo.

e. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

**4. Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (P.T.C.P.)**

- Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera g) della L.R. 11/2004, il P.A.T.I., per i tematismi affrontati, detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia del territorio, con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato con D.C.P. n. 46 del 31.07.2006 ed approvato con D.G.R.V. n. 4234 del 29.12.2009 (B.U.R. n. 14 del 16.02.2010).
- Le modalità seguite per l'adeguamento sono quelle stabilite dalla D.G.R.V. n. 828 del 21.03.2006, riguardante l'atto di indirizzo di cui all'art. 46 comma 2 lettera a) della L.R. 11/2004 avente per oggetto "Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore".
- In merito alle varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al P.T.R.C., P.T.C.P. ed al P.A.T.I. avente per oggetto singoli tematismi di interesse pubblico o di pubblica utilità, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 ter, della L.R. 11/2004, così come modificato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 4/2008.

**5. Obiettivi specifici dei tematismi oggetto della disciplina**

**5.1 sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta**

Con specifico riferimento ai processi di periferizzazione indotti dall'area metropolitana di

Padova, il P.A.T.I. provvede a:

- definire politiche territoriali di tutela e valorizzazione dell'identità ambientali e socio-economiche locali;
- regolamentare i sistemi di sviluppo urbano.

### **5.2 sistema ambientale**

Gli obiettivi per la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali, e per l'integrità del paesaggio naturale sono:

- a. individuazione e disciplina delle aree di valore naturale e ambientale;
- b. definizione degli obiettivi generali di valorizzazione in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, in particolare:
  1. tutela e miglioramento delle reti ecologiche;
  2. tutela del paesaggio fluviale;
  3. salvaguardia dei corsi d'acqua e connessione reciproca e con gli altri elementi ambientali di interesse ecologico (reti ecologiche) e delle aree umide;
  4. gestione delle emergenze naturalistiche di carattere idrogeologico e geomorfologico in particolare dei Fiumi Brenta, Ceresone e Tergola, di tutto il fitto sistema di rogge e cave dismesse ora diventate aree umide;
  5. tutela delle aree di valore naturalistico e mantenimento delle biodiversità;
  6. salvaguardia delle emergenze culturali;  
tutela delle aree con formazioni vegetali rilevanti, portatrici di valori ecologici, quali aree golenali, in particolare lungo il Brenta, ed ex cave rinaturalizzate, aree umide: Bacino Giaretta, Palude di Onara, Golena di Palazzina, Cava Valente, Cava Trentumozzo, Bacino Zanon.
- c. individuazione delle possibili fonti di inquinamento o alterazione delle falde acquifere;
- d. salvaguardia dell'acquifero libero, di grande potenzialità ai fini idropotabili, in modo da prevenire il potenziale rischio di inquinamento a causa della presenza importante degli allevamenti zootecnici;
- e. controllo a riguardo dell'attività estrattiva in tutta la zona delle risorgive;
- f. razionalizzazione dello sfruttamento idrico al fine di evitare l'attuale depressurizzazione degli acquiferi.

### **5.3 difesa del suolo**

Gli obiettivi per la localizzazione e la valutazione della vulnerabilità delle risorse naturali, e la disciplina generale per la loro salvaguardia sono:

- a. definizione delle aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e delle aree in sofferenza idraulica;
- b. individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da prevedere;
- c. definizione di indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- d. definizione delle strategie per il miglioramento degli interventi di gestione del territorio dei Comuni ricadenti nell'ambito del bacino scolante e controllo dello smaltimento delle risulze zootecniche.

Il P.A.T.I. individua un "ambito di pianificazione coordinata per la sicurezza sociale" corrispondente all'intero territorio pianificato attraverso il P.A.T.I. del Medio Brenta, che dovrà sviluppare un progetto coordinato, eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, indirizzato a conseguire gli obiettivi sopra esposti, nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi, e gli altri rischi che possono interessare la popolazione, e dovrà inoltre affrontare organicamente la previsione e l'individuazione degli "Edifici strategici ed aree di emergenza per la Protezione Civile", secondo quanto previsto dall'art. 35 del P.T.R.C. adottato.

### **5.4 paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico**

Per il **paesaggio agrario**, gli obiettivi del P.A.T.I. sono:

- a. salvaguardia delle attività e sistemazioni agrarie ambientalmente sostenibili, dei valori archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- b. conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- c. salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- d. individuazione di:
  1. aree con tipologie di paesaggio rurale prevalente;
  2. aree con produzione specializzate;
  3. aree con produzione a rischio di impatto ambientale;
- e. aree con sistemi ed elementi ambientali di valore naturalistico e paesaggistico da non trattare come entità isolate ma con particolare attenzione alle relazioni tra di esse ed ai margini, nonché al contesto in cui si trovano.

Per il **paesaggio di interesse storico**, gli obiettivi del P.A.T.I. sono relativi alla tutela, al recupero e alla valorizzazione di:

- f. edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, Ville Venete, contesti figurativi, ecc.;
- g. centri storici di pregio e di particolare rilievo;
- h. parchi, giardini monumentali di interesse storico-architettonico;
- i. documenti della civiltà industriale;
- j. grandi percorsi extraurbani e itinerari di interesse storico-ambientale;
- k. sistemazioni agrarie tradizionali delle praterie del Brenta, zone e beni archeologici, musei etnografici;
- l. manufatti di archeologia industriale.

### **5.5 servizi a scala territoriale**

Obiettivi:

- a. individuazione delle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale, con concentrazione di una o più funzioni strategiche, o di servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, definite "Poli Funzionali";
- b. ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;
- c. individuazione degli eventuali ambiti preferenziali idonei per la localizzazione dei nuovi Poli funzionali;
- d. definizione dei criteri per l'individuazione delle caratteristiche morfologiche dei Poli Funzionali di nuova previsione;
- e. individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia dei Poli esistenti.

### **5.6 settore turistico – ricettivo**

Obiettivi:

- a. valutazione della consistenza e dell'assetto delle attività esistenti e promozione dell'evoluzione delle attività turistiche;
- b. individuazione di aree e strutture idonee vocate al turismo di visitazione, all'agriturismo, all'attività sportiva;
- c. studio sulla dotazione di servizi e rafforzamento delle attrezzature esistenti, secondo modelli culturalmente avanzati (Piano dei Servizi);
- d. previsione dell'estensione della rete dei percorsi ciclabili di interesse intercomunale (Piano Provinciale delle Piste Ciclabili);
- e. promozione e regolamentazione della navigabilità dei corsi d'acqua di rilievo provinciale inserendoli nei circuiti turistici principali (studio provinciale della "carta nautica");
- f. definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e previsione di nuovi

percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio;

- g. recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, promozione dei vari settori agro-alimentari.

### **5.7 sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale**

Gli obiettivi del P.A.T.I. sono di raccordo con la pianificazione di settore sovraordinata, provvedendo alla:

- a. definizione della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;
- b. definizione delle opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo individuando, ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente;
- c. definizione della dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
- d. definizione del sistema della viabilità, della mobilità ciclabile e pedonale di livello sovracomunale (ex ferrovia Ostiglia);
- e. individuazione dei criteri relativi agli impianti di telefonia;
- f. individuazione di politiche per la diffusione delle innovazioni tecnologiche.

### **5.8 attività produttive**

Obiettivi:

- a. valutare la consistenza e l'assetto del settore secondario e terziario, definendo le opportunità di sviluppo – anche in relazione all'impiego di risorse naturali nei processi produttivi – in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
- b. individuare le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive;
- c. definire l'assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale, da confermare e/o potenziare (caratterizzati da effetti sociali, territoriali, ambientali, relazionati con altri comprensori produttivi di livello provinciale, regionale, interregionale);
- d. individuare, nelle more dei criteri dettati dal P.T.R.C. ed in coerenza con i contenuti del P.T.C.P., gli ambiti preferenziali idonei alla pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e direzionali di rango intercomunale, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, indicando i criteri applicativi della "perequazione territoriale";
- e. definire, in coerenza con il P.T.C.P.:
  - 1. gli ambiti preferenziali di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita configurabili quale bacino di utenza degli ambiti di programmazione regionale, sulla base della superficie complessiva assegnata dalla L.R. 15/2004;
  - 2. le aree idonee da destinare alla logistica e alla direzione, organizzazione e promozione delle attività di interscambio di tipo commerciale;
  - 3. i poli per l'innovazione tecnologica e per i servizi alle imprese destinate ad attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto grado innovativo;
  - 4. gli specifici indirizzi e prescrizioni per la valorizzazione dei distretti produttivi (L.R. 8/2003), precisando gli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità ambientale, qualità del luogo di lavoro, sistema relazionale infrastrutturale e della mobilità (viabilità);
  - 5. precisa gli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro, anche sulla base delle linee guida provinciali per la progettazione ambientale delle aree destinate a insediamenti produttivi.

### **5.9 sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile**

Obiettivi:

- a. recepimento e approfondimento delle linee guida progettuali e costruttive elaborate dalla Provincia attraverso una politica di:
  1. pianificazione e gestione più ecologica del territorio;
  2. integrazione delle tematiche ambientali nelle proprie programmazioni al fine di ridurre i consumi di energia nel settore edilizio, terziario e industriale;
  3. promozione dell'applicazione di tecnologie costruttive sostenibili;
  4. promozione della certificazione energetica degli edifici;
  5. partecipazione dei cittadini a modifiche comportamentali a favore dell'ambiente.

## **Titolo II – Disposizioni per i singoli tematismi**

### **6. Sistema Ambientale**

#### **6.1 Biodiversità**

##### **6.1.1 Rete Natura 2000: Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.) (Tav. A.1)**

- a. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa statale di recepimento della normativa comunitaria, relativa ai siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CE e 79/409/CE, ai D.P.R. 8 settembre 1997 e 12 marzo 2003 n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alle D.G.R.V. n. 448 del 21 febbraio 2003 e n. 2673 del 6 agosto 2004.
- b. La Tav. A.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua, a titolo ricognitivo, le aree individuate ai sensi del precedente comma del presente articolo:
  - SIC/ZPS Grave e Zone umide della Brenta (IT3260018);
  - SIC Bosco di Dueville e risorgive limitrofe (IT3220040);
  - SIC/ZPS Palude di Onara (IT3260001).Sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R.V. del 10 ottobre 2006, n° 3173 “Nuove disposizioni relative all’Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/97, guida metodologica per la valutazione di incidenza - Procedure e modalità operative”, i P.I. provvederanno a porre norme di tutela e valorizzazione dei S.I.C. e delle Z.P.S. con particolare riferimento:
  - a) al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CE;
  - b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali ed a basso impatto ambientale;
  - c) all’individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.
- c. I piani, i progetti e gli interventi, pur non ricadenti all’interno della Rete Natura 2000, ma situati anche in prossimità di esso, sono soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza, e devono prevedere misure di mitigazione qualora apportino incidenze negative, così come disposto dalla D.G.R.V. del 10 ottobre 2006, n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997. Guida Metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.
- d. La pianificazione o la progettazione, quando previsto dalla normativa, dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale.

##### **6.1.2 Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art. 19) (Tav. A.1)**

- a. Aree ad alta sensibilità ambientale, individuate nel P.T.R.C., soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all’art. 19 delle N.T.A. del P.T.R.C. In tali aree, in sede di stesura di P.I., i Comuni ricadenti all’interno degli ambiti:
  - Medio e basso corso del Brenta (da Bassano alla foce);
  - Palude di Onara e sorgenti del Tergola e relativo ambito fluviale;propongono, di concerto con i Consorzi di Bonifica, azioni volte:
  1. alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nella rete idrografica afferente;
  2. alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;
  3. alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.

**6.1.3 Invarianti di natura ambientale – paesaggistica (Tav. A.2)**

- a. Trattasi di elementi puntuali, lineari ed aerali del paesaggio naturale quali: parchi, ambiti per l'istituzione di parchi, ambiti naturalistici, zone di risorgiva, grandi alberi, ecc., di interesse comunale, elencati nei successivi articoli 8.3 e 8.3.2.
- b. La Tav. A.2 "Carta delle invarianti" individua tali elementi invarianti ai sensi del presente articolo.
- c. I P.A.T. dei singoli Comuni potranno eventualmente completare l'individuazione delle invarianti con quelle di interesse comunale.
- d. Le invarianti di natura Ambientale e quelle di natura Paesaggistica qui individuate spesso coincidono in quanto rivestono valore sia ambientale che paesaggistico.
- e. All'interno di queste zone sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche di naturalità e biodiversità.

**6.1.4 Rete ecologica del territorio del Medio Brenta (Tav. A.4)**

- a. I Comuni, in sede di P.I., prevedono forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e/o creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc..
- b. La progettazione della rete ecologica è soggetta alle prescrizioni e agli indirizzi generali seguenti, accompagnate dalle prescrizioni e indirizzi specifici delle singole componenti della rete ecologica.

**c. Prescrizioni**

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attività produttive ed i Piani Urbanistici Attuativi (come definiti dalla L.R. n. 11/2004, art. 19), ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. 1), o redigendo le valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia.

**d. Indirizzi**

I Comuni, in sede di P.I.:

1. prevedono l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
  2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e specchi lacuali di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
  3. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici;
  4. favoriscono l'introduzione di colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc.;
  5. valorizzano l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dismessi per scopi ricettivi.
- e. Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello

spazio rurale", attraverso sinergie tra l'Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali (Consorzi di Bonifica) e le Associazioni agricole e produttive riconosciute attraverso Progetti Integrati d'Area (P.I.A.) o progetti singoli.

- f. Si definiscono di seguito le norme relative ai tematismi specifici, così come individuati dalla L.R. 11/2004 e successivi atti di indirizzo.

#### 6.1.4.1 Aree nucleo (core areas) (Tav. A.4)

- a. Si definiscono tali ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica.
- b. Le aree in generale coincidono con:
- aree S.I.C. e Z.P.S.;
  - Oasi di Protezione Faunistica, così come individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (ed approvato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale):  
N1 – Grave ed umide della Brenta;  
N2 – Palude di Onara;  
N3 – Bosco di Dueville;  
N4 – Oasi Contessa;  
N5 – Parco di Villa Contarini.
- c. I Comuni, anche di concerto con la Provincia, in sede di P.I., dovranno predisporre interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo qualità delle acque, di promozione di usi ed attività compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale (in alcuni casi potrà essere necessario salvaguardare l'area da attività di disturbo nel tempo libero, in particolare verso flora e fauna).

#### 6.1.4.2 Aree di connessione naturalistica (Tav. A.4)

- a. Le aree di connessione naturalistica individuate nel P.A.T.I. sono prescrittive per quanto riguarda la funzione di connettività tra elementi della rete ecologica del Medio Brenta.
- b. I Comuni, in sede di P.A.T. definiranno la delimitazione, adattandola al contesto territoriale definito a scala locale, mantenendo comunque la funzionalità ecologica della connessione naturalistica.
- c. In generale esse sono individuate nelle porzioni di territorio con:
1. destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate - buffer zones);
  2. destinazione "mista", ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani).
- d. Esse si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:
- grado "1"**, individuate prevalentemente su
1. fasce adiacenti ai corsi d'acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
  2. aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l'esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici;
  3. aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di mitigazione;
- grado "2"**, individuate prevalentemente su: aree con destinazione agricola prevalente o "mista" ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

#### 6.1.4.3 Corridoi ecologici principali (Tav. A.4)

- a. Si definiscono corridoi ecologici principali quelli di collegamento fra elementi che strutturano la Rete Ecologica (core areas, stepping stones, corridoi di livello provinciale, ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovracomunale.

- b. Essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico (*blueways*), sia di origine naturale (vincolati ai sensi della L. 431/85 e succ. D. Lgs. 42/04), sia di origine artificiale; vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri (*greenways*) di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica.
- c. Nel territorio del Medio Brenta, i corridoi principali terrestri (*greenways*) individuano connessioni potenziali di progetto attraverso le aree di connessione naturalistica, non poggiano su elementi naturalistici esistenti ma intendono collegare, ove esistenti, spazi agricoli integri ad elevata conservazione, corsi d’acqua e parchi storici.

I corridoi principali fluviali (*blueways*), invece, vengono individuati lungo i principali corsi d’acqua, ed assumono particolare rilievo i seguenti sistemi idrografici:

c1: Fiume Brenta;

c2: Roggia Porella - Roggia Grimana - Roggia Ometto Grimanella - Roggia Ca’ Brusa’ – Roggia Rezzonico – Scolo Limenella;

c3: Fiume Ceresone;

c4: Roggia del Mulino;

c5: Roggia Cognarola – Brentella – Cognarola;

c6: Roggia Brentella – Munara;

c7: Roggia Chioro – Canaletta Campagnolo – Scolo Riale;

c8: Ghebbo di S. Girolamo;

c9: Fiume Tergola;

c10: Ostiglia.

d. Prescrizioni

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

e. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:

1. precisano la posizione e l’ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali – *blueways* – vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – *greenways* – vengono precisati sulla base di rilievi flogistici e faunistici);
2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (*buffer zones*) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica, compatibilmente con l’attività economica agricola;
3. aumentano le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantendo e/o monitorando la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti);
4. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

#### 6.1.4.4 Corridoi ecologici secondari (Tav. A.4)

- a. Si definiscono corridoi ecologici **secondari** quelli che collegano Aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di “varchi”.
- b. Si individuano come tali i corsi d’acqua della rete idrografica minore (*blueways*), anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale; le dorsali delle Aree di connessione naturalistica, come corridoi terrestri (*greenways*) di nuova progettazione.
- c. Prescrizioni

Ogni intervento in questi ambiti, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

d. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:

1. precisano la posizione e l'ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali - blueways vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – greenways vengono precisati sulla base di rilievi flogistici e faunistici);
2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica;
3. aumentano le caratteristiche di biodiversità della vegetazione sia quella riparia e spondale, che di quella campestre;
4. raccordano siepi e filari alberati, che con piccoli interventi possano creare un sistema continuo;
5. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

**6.1.4.5 Isole ad elevata naturalità (stepping stones) (Tav. A.4)**

- a. Si definiscono tali le aree in grado di costituire dei nodi locali, per la cui dimensione non possono assumere il ruolo di aree nucleo, ma che rivestono ugualmente una funzione ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete.
- b. Nel P.A.T.I. si individuano queste caratteristiche in:
  1. aree naturalistiche “minori” di interesse regionale (censimento A.R.P.A.V.);
  2. aree umide di origine antropica (P.T.C.P.);
  3. ambiti di golena fluviale originati da paleoalvei;
  4. aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione (P.T.C.P.);
  5. altri parchi e giardini di una rilevante dimensione (P.T.C.P.);
  6. altre aree di rilevanza ambientale segnalate nella documentazione pervenuta dai Comuni.
- c. Nel P.A.T.I. del Medio Brenta sono individuate le seguenti Stepping stones:
  - s1: Cava Valente;
  - s2: Bacino Zanon;
  - s3: Bacino Trentumozzo.

d. Prescrizioni

Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

e. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:

1. organizzano gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
2. promuovono l'introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
3. valorizzano l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dimessi a scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita l'introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi.

**6.1.4.6 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate) (Tav. A.4)**

- a. Si definiscono tali aree o punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi.
- b. Si verificano **barriere infrastrutturali (aree)** quando l'infrastruttura o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure ambiti non ancora o scarsamente edificati. Si distinguono in:
  - *1° grado*: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza.
  - *2° grado*: quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale.
- c. Si creano **barriere infrastrutturali (punti)** in caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Esse sono da considerare *sempre di 1° grado*.
- d. Le barriere infrastrutturali rappresentano i limiti fisici allo sviluppo degli insediamenti di cui all'art. 12.5 delle presenti norme.
- e. Prescrizioni
  1. I Comuni ed i soggetti attuatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento produttivo) che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, devono sempre garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché prevedere sempre adeguate opere di mitigazione;
  2. le opere di mitigazione non sono assimilabili, in termini qualitativi e quantitativi, agli standard urbanistici salvo il caso in cui la competente Amministrazione acquisisca le relative aree qualora ritenute idonee;
  3. le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, bensì all'istituzione di una fascia di rispetto con vincolo d'uso;
  4. esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell'arteria principale, compresi svincoli, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio dell'infrastruttura;
  5. le opere di mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da realizzarsi all'interno dell'area interessata dall'intervento medesimo;
  6. esse dovranno essere localizzate lungo il perimetro delle aree di volta in volta interessate dai singoli interventi di trasformazione urbanistica, nonché interessare i perimetri delle opere e dei manufatti realizzati ex novo a servizio del produttivo, che confinano con il territorio agricolo;
  7. gli eventuali successivi interventi di trasformazione urbanistica potranno traslare le suddette opere di mitigazione, realizzandole ed integrandole lungo i nuovi margini dell'insediamento;
  8. gli interventi di mitigazione dovranno:
    - costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
    - predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di superare una barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione; la posizione, la frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione di ecodotti andranno

- redatti studi specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo;
9. per le barriere infrastrutturali (aree) di 1° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo);
  10. per le barriere infrastrutturali (aree) di 2° grado, sono da prevedere interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo);
  11. per le barriere infrastrutturali (punti), sono da prevedere opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione;
  12. i costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli eventuali indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura / insediamento produttivo;
  13. i costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo soggetto attuatore, o soggetti subentranti, anche nel caso insista su altrui proprietà, attraverso apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi o, in alternativa, con Servizi territoriali pubblici.

#### 6.1.5 Indirizzi per ambiti di pianificazione coordinata (Tav. A.4)

##### Fascia di ricarica delle risorgive

- a. In generale in quest'ambito dovranno essere attivate tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico (assenza di fenomeni di depauperamento della falda).
- b. I Comuni, nell'*Ambito di Pianificazione Coordinata della Fascia di ricarica delle risorgive*, in sede di P.A.T. e P.I., ed in concerto con gli Enti preposti<sup>1</sup>, fermo restando la normativa vigente<sup>2</sup>, promuovono azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di:
  - a) progettazione ambientale/paesaggistica:
    - salvaguardia dei corsi d'acqua e degli specchi lacuali;
    - recupero e valorizzazione delle aree umide di origine antropica;
    - tutela e valorizzazione delle polle di risorgiva e dei pozzi idropotabili;
    - creazione di boschetti e fasce tampone (buffer zones);
  - b) Rete ecologica (rif. alla Tav. 4):
    - organizzazione degli interventi di cui al punto precedente secondo quanto previsto dalla Rete;
    - mantenimento e incremento della biodiversità;
    - mantenimento della connettività ecologica della Rete;
  - c) tecniche e colture agricole a impatto ridotto:
    - conversioni colturali (per es. da seminativo a prato) e riduzione di utilizzo di trattamenti e concimazioni;
    - conversione dei sistemi irrigui con risparmio risorsa acqua (ad es. da scorrimento ad aspersione);

<sup>1</sup> Regione (Direzione Tutela Ambiente, Servizio Tutela delle Acque, Gestione delle Risorse idriche, ARPAV-Osservatorio Regionale Acque); Consorzi di Bonifica; A.A.T.O., Acquedotti ed Enti erogatori

<sup>2</sup> normativa vigente (rif. principali)

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- D.M. Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006; D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006, D.G.R. n. 2340 del 7 agosto 2007 "Norme in materia ambientale"

- tecniche di ricarica degli acquiferi;
- d) progetti didattico/divulgativi/promozione turistica:
  - percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva e gli altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche;
  - attività sportive o per usi ricreativi (ove non conflittuali con gli obiettivi di tutela).

## **7. Difesa del suolo**

### **7.1 Vincolo sismico (O.P.C.M. n. 3274/2003) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" indica che il l'interro territorio afferente al P.A.T.I. è classificato come "Zona 3" ai sensi dell'allegato alla D.C.R. all'O.P.C.M. n. 67 del 3 dicembre 2003 e all'OPCM n. 3274/03.
- b. La normativa di riferimento è la seguente:
  - O.P.C.M. n. 3274/03, n. 3379/04, n. 3431/05, n. 3519/06;
  - D.G.R. n. 71/08;
  - L.R. 13/04;
  - L.R. 38/04.

### **7.2 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. (L. n. 267/1998 – L. n. 365/2000) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in relazione al livello di pericolosità idraulica in:
  - F area del Fiume Brenta e della sua piena ordinaria (art. 15 delle N.T. del P.A.I.);
  - P1 aree a moderata pericolosità (art. 10 delle N.T. del P.A.I.);
  - P2 aree a media pericolosità (art. 10 delle N.T. del P.A.I.);
  - P3 aree ad elevata pericolosità (art. 10 delle N.T. del P.A.I.).
- b. I vincoli, le norme e le direttive del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.
- c. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle necessarie opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
- d. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante al P.R.C..
- e. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, P.I. e P.U.A. dovranno essere corredati di specifico studio di compatibilità idraulica, sulla scorta di quello elaborato per il P.A.T.I., con valutazione dell'alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e individuazione di idonee misure compensative da considerarsi opere di urbanizzazione primaria anche se realizzate all'esterno dell'ambito d'intervento assoggettato a P.U.A..
- f. In particolare lo studio dovrà garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
- g. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

1. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
  2. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
  3. non ridurre i volumi di invaso delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
  4. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
  5. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
  6. non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
  7. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
  8. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.
- h. Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o incolumità dei luoghi, pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità è vietato:
1. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
  2. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
  3. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.
- i. Norme valide per le aree P1, P2, P3, P4 e F:

**i.0) Norme comuni per ogni tipo di pericolosità:**

*(comma 1)*

*Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:*

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;*
- e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;*
- f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;*
- g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;*
- h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.*

*(comma 2)*

*Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.*

*(comma 3)*

*Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:*

- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;
  - b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
  - c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
  - d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
  - e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
- (comma 4)

Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

#### **i.1) Interventi ammissibili nelle aree P1:**

nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta ai P.I. prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del P.A.I. e di quanto evidenziato nella VCI del PATI, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

E' da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete fognaria, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato rispetto alla campagna. (parere Genio Civile di Padova)

#### **i.2) Interventi ammissibili nelle aree P2:**

L'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto del Piano del P.A.I. è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano del P.A.I. nonché con le norme di salvaguardia seguenti. L'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano del P.A.I. e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. Nelle aree P2 non è consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Per gli stabilimenti, impianti e depositi citati, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

#### **i.3) Interventi ammissibili nelle aree P3:**

nelle aree a pericolosità idraulica P3 può essere consentita esclusivamente l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque

- superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;*
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;*
  - c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;*
  - d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
  - e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;*
  - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;*
  - g) interventi di demolizione senza ricostruzione;*
  - h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);*
  - i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;*
  - j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);*
  - k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;*
  - l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;*
  - m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;*
  - n) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.*

*(comma 2)*

*Gli interventi di cui al comma precedente devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si*

*prevede l'esecuzione.*

*(comma 3)*

*La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.*

*(comma 4)*

*In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.*

*(comma 5)*

*Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano del P.A.I., la riduzione del grado di pericolosità.*

*(comma 6)*

*Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.*

#### **i.4) Interventi ammissibili nelle aree P4:**

*nelle aree a pericolosità idraulica P4 può essere consentita esclusivamente l'esecuzione di:*

*(comma 1)*

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;*
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;*
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;*
- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;*
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;*
- g) interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);*

- i) *interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;*
- j) *interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;*
- k) *quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.*

*(comma 2)*

*Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.*

*(comma 3)*

*La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.*

*(comma 4)*

*Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.*

*(comma 5)*

*In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:*

- a) *impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;*
- b) *impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;*
- c) *nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;*
- d) *nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.*

*(comma 6)*

*Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.*

*(comma 7)*

*Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.*

#### **i.5) Interventi ammissibili nelle aree F:**

*(comma 1)*

*Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l’efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano.*

*(comma 2)*

*Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l’autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all’Autorità di bacino l’inserimento nella classe di pericolosità P3.*

*(comma 3)*

*Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all’approvazione del Comitato Istituzionale*

*(comma 4)*

*A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:*

- *assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell’Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l’eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;*
- *rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l’assetto ambientale e paesaggistico dell’ambito fluviale interessato.*

*(comma 5)*

*Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nell’ambito delle perimetrazioni cartografiche definite in occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno anche contestualmente identificati, per i corsi d’acqua principali o ritenuti preminenti, in termini di rischio idrogeologico, le sponde, le rive o gli argini.*

*(comma 6)*

*Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante reticolo idrografico, l’Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni, sentite le competenti Regioni, saranno successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla legge.*

### **7.3 Controllo smaltimento deiezioni zootecniche e Ambito Bacino Scolante (Tav. A.1)**

- a. Nel territorio del P.A.T.I. i Comuni che rientrano nell’Ambito del Bacino Scolante nella stesura dei P.A.T., relativamente alle tematiche agricole, provvederanno all’analisi finalizzata alla razionalizzazione della raccolta, al trattamento ed allo spargimento delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici con l’incentivazione alla produzione di ammendanti o compost e di energia.
- b. La normativa di riferimento è la *Direttiva Nitrati* (riferita alla Direttiva 91/676/CEE), e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento" ed i successivi Atti Regionali.

- c. Per il territorio del P.A.T.I. ricade nell'Ambito del Bacino Scolante la porzione nord-est del Comune di San Giorgio in Bosco; in tale porzione, come riferimento normativo, vale quanto stabilito dal presente articolo alle precedenti lettere a. e b.), nonché quanto fissato dalla normativa regionale.

#### **7.4 Invarianti di natura geologica (Tav. A.2)**

- a. Per "invariante di natura geologica" si intende un ambito territoriale o un elemento caratterizzato da particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
- b. La Tav. A.2 "Carta delle invarianti" evidenzia le zone di interesse intercomunale individuate ai sensi del presente articolo.

#### **Elementi generali - risorgive**

- a. Si definisce risorgiva una sorgente che capta le acque emergenti dal sottosuolo.
- b. In generale, per questi elementi idrogeologici di particolare pregio e interesse ambientale, dovranno essere attivate tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico (assenza di fenomeni di depauperamento della falda).
- c. I Comuni, nell'Ambito di Pianificazione Coordinata della Fascia di ricarica delle risorgive, in sede di P.A.T. e P.I., ed in concerto con gli Enti preposti, fatta salva la Normativa Vigente, promuovono azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione naturalistica e alla difesa del suolo, attraverso interventi di:
  - a. Progettazione ambientale/paesaggistica
    - salvaguardia dei corsi d'acqua e degli specchi lacuali;
    - recupero e valorizzazione delle aree umide di origine naturale ed antropica;
    - tutela e valorizzazione delle polle di risorgiva;
    - creazione di boschetti e fasce tampone;
    - tutela dei pozzi idropotabili;
  - b. Rete ecologica
    - organizzazione degli interventi di cui al punto precedente, secondo quanto previsto dal progetto di Rete ecologica;
    - mantenimento e incremento della biodiversità;
    - mantenimento ed incremento della connettività ecologica della Rete;
  - c. Tecniche e colture agricole ad impatto ridotto
    - conversioni colturali (per es. da seminativo a prato) e riduzione di utilizzo di trattamenti e concimazioni;
    - conversione dei sistemi irrigui con risparmio risorsa acqua (ad es. da scorrimento ad aspersione);
    - promozione di tecniche colturali biologiche;
    - promozione e sperimentazione di tecniche di ricarica degli acquiferi
  - d. Progetti didattico/divulgativi/promozione turistica
    - percorsi didattici lungo i fiumi di risorgiva, gli altri corsi d'acqua, e le connessioni ecologiche.
    - attività sportive o per usi ricreativi (ove compatibili con gli obiettivi di tutela).
- d. Nella cartografia relativa, sono stati riportati anche il limite superiore e inferiore delle risorgive, intendendo quale fascia di particolare interesse delimitata da elementi geologici che dovrebbero essere tutelati il più possibile con uno sfruttamento rispettoso della risorsa idraulica da mantenere in equilibrio negli apporti e negli emungimenti. Non sono da

intendersi quindi come rigidi elementi lineari da non variare.

- e. A tale proposito, per quanto riguarda i pozzi idropotabili, i Comuni appartenenti all'area di ricarica delle risorgive provvedono ad inserire nei propri regolamenti Comunali, al fine della Concessione dell'abitabilità, l'obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto, qualora non sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di tale intervento. I Comuni, in sede di PAT, provvedono al censimento dei pozzi idropotabili privati esistenti, cartografandoli sulla tavola c0501 con riferimento alla grafie previste dalla d.g.r. 615/96.

#### **7.4.1 Invarianti areali – aree di risorgiva (Tav. A.2)**

- a. Si fa riferimento alle emergenze diffuse di acque di risorgiva che determinano delle aree umide cartografate nella Tav. A.2. Fermi restando le leggi ed i regolamenti in materia di tutela delle acque, si manifesta la necessità di preservare, tutelare e valorizzare queste zone di particolare pregio idrogeologico.
- b. Si rimanda al P.A.T. ed al P.I. per la definizione dettagliata delle prescrizioni e dei vincoli relativi ad ogni sito individuato, con possibilità di integrazione con ulteriori aree o punti di risorgiva, rispetto a quelli individuati dal P.A.T.I.
- c. In particolare, a livello di indirizzo, si propone:
  - a. istituzione di fasce di rispetto;
  - b. istituzione di ambiti di rispetto "da impatto", con divieto di utilizzo di concimi organici e di sintesi;
  - c. divieto di trasformazione "agrario-fondiarìa" (ad es. bonifiche, colmate, ecc.);
  - d. mantenimento dell'accessibilità per monitoraggio ed attività didattica.

#### **7.4.2 Invarianti puntuali – risorgive o fontanili (Tav. A.2)**

- a. Si fa riferimento alle emergenze di acque di risorgiva che emergono in punto definito del territorio, così come cartografate nella Tav. A.2.
- b. A livello di norma vale quanto riportato nel precedente art. 7.4.1.

#### **7.5 Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori (Tav. A.3)**

- a. La Tav. A.3 "Carta delle fragilità- compatibilità" suddivide il territorio in tre zone (area idonea, area idonea a condizione, area non idonea) contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, sulla scorta dei seguenti parametri dettagliati nella relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T.I.:
  - caratteristiche geotecniche dei terreni;
  - problematiche di tipo idrogeologico:
    - soggiacenza della falda compresa tra 0 e -1 m dal piano di campagna;
    - permeabilità del terreno inferiore a  $1 \cdot 10^{-8}$  m/sec;
  - condizioni idrauliche:
    - ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o rischio idraulico e/o rischio di esondazione;
  - aspetti morfologici.
- b. Il P.A.T. e/o i P.I. potranno precisare e/o modificare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione di tali aree. Nell'eventualità testé citata i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Q.C. del P.A.T.I. e la stessa Tav. A.3 delle fragilità che verrà automaticamente aggiornata rispetto a quella adottata e/o approvata, non costituendo tali modifiche variante al P.A.T.I. In ogni caso, prevarrà lo strumento pianificatorio a scala maggiore.
- c. Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme le disposizioni, precisazioni e

prescrizioni contenute nell'allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica.

#### **7.5.1 Aree idonee (Tav. A.3)**

- a. Sono aree caratterizzate da condizioni geologiche ed idrogeologiche di stabilità ambientale tale da non richiedere particolari accorgimenti di carattere tecnico per le normali costruzioni. Si tratta di una idoneità territoriale e non sito-specifica, pertanto vanno tenute in debita considerazione le Norme Tecniche che regolano le costruzioni, anche in considerazione della medio-bassa capacità portante dei terreni presenti in certe zone dell'ambito del Medio Brenta e per la presenza di falda a debole profondità (1-3 m da piano campagna). Per strutture con carichi particolarmente elevati o interrati in profondità al di sotto del piano campagna è necessario aumentare il dettaglio dell'indagine geognostica, che deve definire le caratteristiche meccaniche della successione stratigrafica e con precisione la profondità della falda e la sua variazione nel tempo. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.

#### **7.5.2 Aree idonee a condizione (Tav. A.3)**

- a. Per le aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica ed idrogeologica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione. La capacità portante non elevata dei terreni non esclude che si debba ricorrere all'utilizzo di fondazioni profonde per interventi specifici.

##### **7.5.2.1 Idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico (Tav. A.3)**

- a. Rientrano in questa casistica le aree gialle in Tav. A.3 caratterizzate da bassa permeabilità (inferiore a  $1 \cdot 10^{-8}$  m/s) e da falda sub affiorante (con profondità tra 0 e -1 m dal p.c.).
- b. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto.
- c. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.
- d. La presenza di falda molto prossima al piano campagna va tenuta in considerazione per ogni possibile interazione con le opere in progetto.
- e. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche.
- f. Sono fatte salve eventuali ulteriori norme e prescrizioni espresse nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.

##### **7.5.2.2 Idoneità a condizione legata alle condizioni idrauliche (Tav. A.3)**

- a. Rientrano in questa casistica le aree gialle in Tav. A.3 individuate come aree esondabili o a ristagno idrico e le aree a rischio idraulico (P1, P2 e P3).
- b. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto, oltre ad una valutazione di compatibilità idraulica del progetto.
- c. Per le aree identificate dal PAI valgono le NT del PAI stesso come strumento di pianificazione sovraordinata.

- d. Si tengano in considerazione le norme di cui al successivo punto 7.6.2

### 7.5.2.3 Idoneità a condizione: cave dismesse (Tav. A.3)

- a. Il recupero delle cave dismesse o il loro utilizzo per altri usi deve essere preceduto da studi ed analisi appropriati di natura ambientale, geologica e geotecnica oltre ad una adeguata caratterizzazione ai sensi di legge (D.M. 471 e D. Lgs. 152) in caso di riempimento con materiale proveniente da altri siti.

### 7.5.3 Aree non idonee (Tav. A.3)

- a. In queste aree l'edificabilità non è consentita. Si tratta di aree sottoposte a vincolo di tutela geologico (Vincoli e Invarianti) o aree in cui esiste il rischio particolarmente elevato di alluvionamento essendo poste lungo i corsi d'acqua principali (Fragilità); in queste aree gli eventuali interventi, quali ad esempio opere idrauliche, infrastrutture, ecc., sono subordinati, per analogia, alle prescrizioni di cui al P.A.I. (aree F).
- b. Nelle aree classificate F può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di opere specifiche riguardanti il miglioramento delle condizioni attuali così come previsto all'art. 15 delle N.T. del P.A.I. e come già richiamato al precedente punto 7.2.
- c. Gli interventi di cui al punto 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
- d. I P.I. potranno precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione dei limiti della compatibilità geologica delle penalità ai fini edificatori individuati nella Tav. A.3 “Carta delle fragilità- tutele”, acquisendo preventivamente il parere del Servizio Geologia Regionale e del Genio Civile.

#### 7.5.3.1 Cave attive (Tav. A.3)

- a. Questi siti sono individuati nella Tav. A.3 e classificati come non idonei ai fini urbanistici. La cessazione dell'attività estrattiva è condizione per cui possano essere considerati come “idonei a condizione” (art. 7.5.2.3).

#### 7.5.3.2 Fascia di salvaguardia fluviale sui corsi d'acqua classificati (R.D. n. 523/1904 e s.m.i.)

- a. Su tali aree si applicano le disposizioni di cui al R.D. n° 523/1904, con particolare riferimento ai divieti di cui all'art. 96 dello stesso.

### 7.6 Aree soggette a dissesto idrogeologico (Tav. A.3)

#### 7.6.1 Aree esondabili o a ristagno idrico (Tav. A.3)

- a. La Tav. A.3 “Carta delle fragilità” individua le “aree esondabili o a ristagno idrico” che nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d'acqua o di allagamento, relazionabili:
- a dati forniti dalla Protezione Civile;
  - a dati forniti da Consorzi di Bonifica;
  - a dati presenti nel P.T.C.P. – aree esondabili o periodico ristagno idrico;
  - ai Piani Regolatori Generali, varie – aree soggette a fenomeni di esondazione o di sofferenza idraulica;
  - allo studio di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I.

**7.6.2 Aree di risorgiva (Tav. A.3)**

- a. Come già specificato nel punto 7.4 e 7.4.1, si fa riferimento alle emergenze diffuse di acque di risorgiva che determinano delle aree umide cartografate, di cui è necessario preservare, tutelare e valorizzare queste zone di particolare pregio idrogeologico.
- b. Si rimanda al P.A.T. ed al P.I. per la definizione dettagliata delle prescrizioni e dei vincoli relativi ad ogni sito individuato, con possibilità di integrazione con ulteriori aree o punti di risorgiva, rispetto a quelli individuati dal P.A.T.I.
- c. In particolare, a livello di indirizzo, si propone:
  - a. istituzione di fasce di rispetto;
  - b. istituzione di ambiti di rispetto "da impatto", con divieto di utilizzo di concimi organici e di sintesi;
  - c. divieto di trasformazione "agrario-fondiarìa" (ad es. bonifiche, colmate, ecc.);
  - d. mantenimento dell'accessibilità per monitoraggio ed attività didattica.

**7.6.3 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. (Tav. A.3)**

- a. Viene richiamato quanto specificatamente indicato al precedente Art. 7.2.

**7.6.4 Terreni permeabili (Tav. A.3)**

- a. La presenza di terreni poco permeabili deve essere tenuta in considerazione nella realizzazione di interventi urbanistici. Questa condizione, non modificabile, deve essere studiata con una accurata indagine geologica, affinché l'opera sia realizzabile in sicurezza, adottando il principio della "invarianza idraulica" ovvero l'opera non deve modificare in senso peggiorativo la capacità di infiltrazione dei terreni dell'acqua meteorica. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche. In questo senso si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme, le disposizioni, precisazioni e prescrizioni contenute nell'allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica.

**7.6.5 Aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 1 m da p.c. (Tav. A.3)**

- a. La presenza di falda freatica a debole profondità condiziona la realizzazione delle opere di fondazione di fabbricati civili anche se poste a debole profondità. Questa condizione, non modificabile, deve essere studiata con una accurata indagine geologica, affinché l'opera sia realizzabile in sicurezza. A seconda dei casi, è necessario prevedere un sistema di abbassamento della falda per le fasi realizzative, sistema che deve essere realizzato nel rispetto delle condizioni geotecniche dei fabbricati adiacenti e della normativa sugli scarichi idrici. Particolare attenzione deve essere posta agli aspetti ambientali, prevedendo una adeguata indagine qualora l'area di intervento è sottoposta a pressione ambientale, al fine di evitare di emungere acqua inquinata sotterranea ed immetterla nella rete superficiale. La realizzazione dell'opera deve prevedere tutti gli accorgimenti tecnici, affinché non vi siano contatti e/o sversamenti di liquidi dall'opera verso la falda.

**7.6.6 Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia**

- a. Le condizioni idrauliche del territorio, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando quando possibile gli interventi che potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali. Tali condizioni rendono necessario, già per lo stato attuale, ma soprattutto in relazione alle nuove espansioni urbanistiche, il rispetto integrale su tutti i territori comunali delle prescrizioni illustrate di seguito oltre a quelle di interesse generale e specifiche, per singolo Comune e tematismo, riportate nell'allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI):
  1. favorire il recupero di volumi di mitigazione idraulica mediante la realizzazione di invasi superficiali o profondi;

2. fossi privati: i fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non devono essere eliminati, ridotti in dimensione se non si prevedono adeguate opere di compensazione;
3. tombinature: in area agricola non deve essere consentita la tombinatura dei fossi ad eccezione per i passi carrai; in particolare le nuove tombinature devono assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate. In ogni caso e in ogni zona territoriale omogenea, particolarmente per gli alvei demaniali, dovrà essere compito del soggetto richiedente di dimostrare il carattere di eccezionalità dell'eventuale tombinatura di qualsiasi tipo di via d'acqua.
4. opere pubbliche e infrastrutture: per le strade dovranno essere previsti ampi fossi di guardia e dovrà essere assicurata la continuità di deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati;
5. piano imposta fabbricati: il piano di imposta dovrà essere convenientemente posto a quote superiori rispetto al piano campagna circostante; la valutazione in dettaglio delle nuove quote su cui attestare i piani di imposta dovrà essere precisata caso per caso e per aree omogenee del territorio comunale dai vari Piani degli Interventi in ragione del maggior dettaglio che solo tali previsioni urbanistiche di natura più circostanziata possono garantire;
6. devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo specifici studi per la definizione dell'indice di permeabilizzazione da applicare alle nuove aree di espansione allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde e la formazione di un sistema consistente di coperture vegetali. E' preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l'efficienza dell'infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa riduzione del rischio intasamento;
7. qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all'interno della fascia di m 10 dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell'argine di acque pubbliche (consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle servitù di passaggio, a quanto previsto dal titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a m 10 e deve essere mantenuta completamente libera da ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni non inferiore di m 4; all'interno della fascia dei 10 m sono vietate esecuzioni di qualsiasi tipo di opera che possa alterare lo stato o la resistenza degli argini e relativi accessori.
8. in sede di P.I., sulla scorta delle risultanze della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I. e dei P.A.T., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni urbanistiche, lo studio di compatibilità idraulica individuerà le misure compensative di mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello di studio di massima. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell'ambito dei P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale; b) individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica; c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904; d) eventuali prescrizioni del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica competente nello spirito della D.G.R.V. n. 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
9. con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento urbanistico o edilizio significativi occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio della stabilizzazione idraulica (base, deduttiva ed induttiva, nel senso puntualizzato dalla VCI allegata al presente P.A.T.I.); le modalità per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere indifferentemente il sistema della detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell'immissione in falda

delle acque di pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell'intervento purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni applicabili illustrate nella citata VCI. I volumi di invaso possono essere ottenuti, ad esempio, sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche (detenzione distribuita o microlaminazione) ovvero mediante altre soluzioni definibili in sede attuativa.

10. A supporto dell'attività di pianificazione territoriale relativa alle varianti allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) finalizzate all'adeguamento ai P.A.T.I. aventi ad oggetto i singoli tematismi, limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, nonché all'attuazione di ogni Piano di Intervento (P.I.) formato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2004, per la completa attuazione del P.A.T., dovrà essere redatto il Piano delle Acque (preferibilmente intercomunale) sulla base delle linee guida predisposte dalla Provincia di Padova, eventualmente integrate con le future linee guida che potranno essere predisposte dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto. In tal modo i Comuni potranno individuare ed esaminare con particolare attenzione le sofferenze idrauliche presenti nel territorio comunale al fine di programmare gli interventi necessari a risolvere tali criticità preliminarmente all'attuazione delle previsioni pianificate.

- b. Per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme, si richiamano quali parte integrante le prescrizioni contenute nel parere del Genio Civile nei confronti della V.C.I. del P.A.T.I. n. prot. 618879 del 20.11.2008 e dei pareri dei Consorzi di Bonifica.

## **7.7 Zone di tutela (L.R. n. 11/2004 – art. 41) (Tav. A.3)**

### **7.7.1 Golene (Tav. A.3)**

- a. Trattasi di ambiti golenali tutelati, individuati per il loro pregio naturalistico e/o paesaggistico, e più precisamente:
- Golena di Palazzina, Comune di Curtarolo.
- b. In tali ambiti è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica.

### **7.7.2 Corsi d'acqua e specchi lacuali (Tav. A.3)**

- a. Il P.A.T.I. individua la rete idrografica su cui promuovere azioni di tutela e di valorizzazione.
- b. La tutela viene attuata, da parte dei Comuni, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Genio Civile, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:
1. nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture – attraversamenti, ponti, ecc., insediamenti civili e produttivi, attività agricole);
  2. nel controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, la siccità e l'inquinamento.
- c. La valorizzazione viene promossa, da parte dei Comuni, promovendo progetti intercomunali a vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi, studio, ecc.).
- d. I progetti di valorizzazione vengono più precisamente individuati, programmati e normati in sede di P.I..
- e. Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 valgono le norme di cui all'art.

8.2.3.

- f. Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

#### **7.7.3 Aree umide (Tav. A.3)**

- a. Si tratta delle aree umide già sottoposte a vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004 art. 142, lett. i) e da P.T.R.C. (art.21), che rientrano nella più ampia definizione dettata dal D.P.R. n. 448 del 13.3.1976, nonché delle aree umide di origine antropica.
- b. I Comuni interessati, in concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, promuovono azioni in materia di tutela e valorizzazione, nel rispetto di quanto dettato dal vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04.
- c. Direttive  
I Comuni, in sede di pianificazione, nel rispetto delle normative citate in precedenza, osservano ed eventualmente sviluppano le seguenti direttive generali:
- conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide ricadenti in questi ambiti;
  - salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
  - gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione e la riproduzione;
  - mantenimento delle attività agricole nel territorio, indirizzandole ed incentivandole verso forme di produzione tipiche e verso il turismo rurale.

#### **7.7.4 Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei Fiumi e nelle isole fluviali**

- a. Tali aree saranno identificate puntualmente in sede di stesura dei P.A.T. / P.I.
- b. Trattasi di aree classificate non idonee ai fini edificatori.
- c. In tali ambiti valgono le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 42/2004. Le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica degli A.T.O., Genio Civile, A.R.P.A.V., U.L.S.S.).
- d. Sono ammessi trasformazioni finalizzate esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica (rafforzamento argini, allargamento golene, ecc.).
- e. Per quanto attiene al rischio idraulico si fa riferimento alle aree F definite nelle Norme Tecniche del Piano di Assetto Idraulico – art. 15 (punto 7.2).

#### **7.7.5 Aree per il rispetto dell'Ambiente Naturale, della Flora e Fauna (Tav. A.3)**

- a. Si identificano in queste aree le componenti essenziali della Rete ecologica del P.A.T.I., ossia:
- aree della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS):
    - SIC/ZPS Grave e Zone umide della Brenta (IT3260018);
    - SIC Bosco di Dueville e risorgive limitrofe (IT3220040);
    - SIC/ZPS Palude di Onara (IT3260001);
  - Oasi di Protezione Faunistica del PFV:
    - Oasi Contessa;
    - Villa Contarini;
  - aree naturalistiche "minori" (ex censimento ARPAV 2004):
    - Bacino Giaretta;
    - Golena di Palazzina;
    - Palude di Onara.

- b. In queste aree vige quanto dettato dalle norme relative alle corrispondenti invariante ambientali e paesaggistiche.

#### **7.7.6 Aree di interesse storico ambientale e artistico**

- a. In queste aree l'obiettivo principale è la tutela e la valorizzazione, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici.
- b. Il P.A.T. o il P.I. formula le strategie e gli orientamenti per l'adozione di misure specifiche finalizzate alla salvaguardia del territorio e la valorizzazione attraverso la gestione di un turismo sostenibile, favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio.
- c. Si richiamano per tali aree le norme sui Paesaggi da rigenerare – paesaggio dei prati stabili, paesaggio fluviale di cui ai punti A e B dell'art. 24 delle NT del P.T.C.P. e sui Paesaggi sommersi – elementi artificiali – Ostiglia di cui al punto B dell'art. 25 delle N.T. del P.T.C.P..

### **8 Paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico**

#### **8.1 Beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004 – artt. 10 e 12) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" identifica, a titolo ricognitivo, i fabbricati ed i manufatti di interesse architettonico ed archeologico sottoposti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Vincolo Monumentale).
- b. Tutti gli interventi su tali beni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dei competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- c. I P. I., rispetto ai contenuti del "Repertorio dei Vincoli" elaborati a corredo del presente P.A.T.I., potranno definire con maggiore dettaglio l'esatta individuazione territoriale delle delimitazioni di tutela, sulla scorta della eventuale documentazione contenuta negli specifici provvedimenti di tutela, in accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

#### **8.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n. 42/04 – artt. 136, 142 e 157) (Tav. A.1)**

##### **8.2.1 Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. n. 42/04 - art. 136 e 157) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" riporta i seguenti beni paesaggistici di notevole interesse pubblico:
  1. San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Curtarolo – Strada Statale 47 Valsugana;
  2. San Giorgio in Bosco – Palude di Onara, Area Umida;
  3. Piazzola sul Brenta – Villa Contarini Camerini – Parco /Giardino;
- b. Tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, mentre non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso Decreto.

##### **8.2.2 Aree sottoposte a vincolo da P.T.R.C. (Tav. A.1)**

- a. Si tratta delle aree di pregio sottoposte a vincolo da pianificazione preordinata del P.T.R.C., di seguito elencate:
  - 1) Medio Corso del Brenta (art. 33);
  - 2) Palude di Onara e sorgenti del Tergola e relativo ambito fluviale (art. 19);
  - 3) Medio e basso corso del Brenta (da Bassano alla foce - art. 19);
- b. I Comuni interessati, in concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, promuovono azioni in materia di tutela e valorizzazione, secondo quanto dettato dagli articoli relativi alla Tavola A.1 del P.A.T.I..

**8.2.3 Corsi d'acqua (D. Lgs. n. 42/04 - art. 142, lettera c) (Tav. A.1)**

- a. In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna:
- Fiume Brenta
  - Fiumicello Creson Nuovo
  - Scolo Limenella Padova
  - Roggia Contarina
  - Roggia Grimana
  - Roggetta Contarini
  - Rio della Rama
  - Sorgente Condotta
  - Roggia La Rozza e del Molino
  - Roggia Piovego di Camposanmartino
  - Roggia Cagnarola
  - Roggia Brentella Munara
  - Fiumicello Tergola
  - Roggia della Brentella
- b. Le disposizioni di cui alla lett. a. del presente articolo non si applicano alle aree di cui all'art. 142, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004.
- c. Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività sui beni indicati alla lett. a., con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.

**8.2.4 Territori coperti da foreste e da boschi (D. Lgs. n. 42/04 - art. 142, lettera g) e Vincolo di Destinazione Forestale (L.R. 52/78 - art. 15) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" riporta le aree soggette a:
1. *Vincolo Paesaggistico* di cui all'art. 142 lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004 relativo ai "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo del rimboschimento"; l'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 si applica in base alla definizione di bosco di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978, che istituisce il vincolo all'art. 15;
  2. *Vincolo a Destinazione Forestale* di cui all'art 15 della L.R. n. 52/1978.
- b. Il P.A.T.I. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando:
1. qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta regionale e relative misure di compensazione;
  2. qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
- c. I Comuni, in sede di P.I., attraverso rilievi sul campo verificheranno la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di bosco, di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978.
- d. Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive identificate ai sensi del presente articolo nel proprio territorio comunale, i Comuni verificano la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.

**8.2.5 Zone umide (Tav. A.1)**

- a. Si tratta delle aree umide già sottoposte a vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004 art. 142, lett. i) da pianificazione superiore del P.T.R.C. (art.21), che rientrano nella più ampia definizione dettata dal DPR n. 448 del 13/3/1976:
  - Fiume Brenta;
  - Palude di Onara.
- b. I Comuni interessati, in concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, promuovono azioni in materia di tutela e valorizzazione, nel rispetto di quanto dettato dal vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04.
- c. Tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

**8.2.6 Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n. 42/2004 art. 142, c. 1, lett. m) – art. 157 c. 1, lett. d) – art. 27 N.T.A. del P.T.R.C.) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua le aree di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004:
  - Agro Centuriato di Padova nel territorio di Curtarolo.
- b. Tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, mentre non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all’art. 149 dello stesso Decreto.

**8.2.7 Centri storici (P.T.R.C. - art. 24) (Tav. A.1)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” riporta la perimetrazione di tutti i centri storici, così come individuati nelle tavole di P.R.G. dei Comuni aderenti al P.A.T.I. del Medio Brenta dato che i P.R.G. dei Comuni sono adeguati alla L.R. 31 maggio 1980, n. 80.
- b. Per quanto riguarda Piazzola sul Brenta, il Comune, in sede di P.I. verifica la perimetrazione del centro storico in base alla qualità e alle caratteristiche dell’esistente; individua inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti) di interesse storico-ambientale e/o collegati alla tradizione locale e percorsi di collegamento e formula le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente il Centro Storico, le zone di recente edificazione ed il sistema di beni storico-ambientali con particolare attenzione agli interventi afferenti l’arredo urbano. Nella realizzazione dei parcheggi di superficie sono privilegiate pavimentazioni a tecnica e tipologia tradizionali e specifiche del sito.

Dovranno essere idoneamente potenziate le funzioni culturali e ricreative di Villa Contarini mediante la promozione a livello regionale dell’unicum costituito da Villa – Parco – Loggiato e Piazza Camerini.
- c. Per tutti i centri storici i Comuni, in sede di redazione del P.I., dovranno predisporre norme per :
  - la tutela e la valorizzazione della viabilità e dei fronti appartenenti alla tradizione locale;
  - favorire e agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale individuati attraverso una accurata indagine storica e catastale;
  - perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione con modalità di intervento tali da non pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche;
  - favorire l’insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell’artigianato artistico, dell’agro-alimentare e della cultura.
- d. I perimetri dei centri storici riportati negli strumenti urbanistici comunali previgenti e confermati dal P.A.T.I. non potranno essere modificati in sede di formazione del P.I. se non in termini di estensione degli stessi in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui

alle presenti norme.

- e. I Comuni devono altresì regolamentare l'occupazione degli spazi pubblici a plateatico secondo la peculiarità dei contesti architettonici e la scelta di arredi mobili compatibili con la qualità dei luoghi.
- f. Per i Centri Storici riconosciuti come Città d'arte, i Comuni effettuano uno studio specifico volto a determinare le opere del proprio territorio e individuano le opere integrative necessarie. Sono previsti studi e provvedimenti atti ad agevolare l'accesso al Centro Storico e alle opere d'arte attraverso infrastrutture e percorsi con dotazione di idonea segnaletica.

#### **8.2.8 Agro Centuriato (art. 28 del P.T.R.C.) (Tav. A.1)**

- a. Il P.A.T.I. recepisce l'individuazione dell'area interessata dalla presenza dell'Agro Centuriato Romano nord – orientale di Padova, tutelato dal D. Lgs. 42/2004, e normato dall'art. 28 del P.T.R.C..
- b. E' l'area interessata dagli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane, nonché dagli antichi ordinamenti fondiari interessati dalla Centuriazione Romana.
- c. All'interno della Centuriazione si provvede alla conservazione dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica. Le nuove strade ed i fossati dovranno essere paralleli all'impianto centuriale possibilmente riutilizzando tracciati già esistenti; le nuove costruzioni dovranno essere recepite in armonia con le tipologie insediative esistenti parallelamente al reticolato e coerentemente con gli allineamenti previsti.
- d. In particolare sono ordinariamente da evitare:
  - l'interramento o il tombinamento di fossi, canali e/o corsi d'acqua naturali;
  - l'escavazione a scopo di estrazione di materiali per l'edilizia;
  - l'eliminazione di emergenze paesistiche quali filari d'alberi, macchie, boschetti, paludi, e/o colture caratteristiche;
  - tratti stradali su viadotto, in ogni caso da mitigare con opportuni movimenti di terra;
  - installazioni pubblicitarie incongrue;
  - pavimentazioni ed arredi esterni di tipologia estranea alla tradizione locale;
  - la costruzione di manufatti edilizi standardizzati e/o distanti da ogni riferimento dai caratteri del luogo.

#### **8.2.9 Strade Romane (art. 28 del P.T.R.C.) (Tav. A.1)**

- a. All'interno dell'Agro Centuriato di Padova è individuabile il Sistema degli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane; tale sistema è normato nell'ambito del precedente articolo 8.2.8.

#### **8.3 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale (Tav. A.2)**

- a. Trattasi di elementi puntuali, lineari ed aerali del paesaggio naturale quali: parchi, ambiti per l'istituzione di parchi, ambiti naturalistici, grandi alberi, ecc., di interesse comunale, come elencati nel successivo art. 8.3.2.
- b. La Tav. A.2 "Carta delle invarianti" individua tali elementi invarianti ai sensi del presente articolo.
- c. I P.A.T. dei singoli Comuni potranno eventualmente completare l'individuazione delle invarianti con quelle di interesse comunale.
- d. Le Invarianti di natura Paesaggistica e quelle di natura Ambientale qui individuate spesso coincidono in quanto rivestono valore sia paesaggistico che ambientale.
- e. All'interno di queste zone sono vietati attività e interventi che possano comportare il

deterioramento delle caratteristiche di naturalità e biodiversità.

### **8.3.1 Aree di notevole interesse pubblico (Tav. A.1)**

- a. Trattasi delle medesime aree ed immobili già richiamati all'art. 8.2.1:
  - San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Curtarolo – Strada Statale 47 Valsugana;
  - San Giorgio in Bosco – Palude di Onara, Area Umida;
  - Piazzola sul Brenta – Villa Contarini Camerini – Parco /Giardino;
- b. In tali aree sono vietati interventi o attività che possano compromettere gli elementi di pregio storico – paesaggistico puntuali e complessivi. In particolare potranno essere realizzate nuove costruzioni solo se compatibili, per tipologia ed ubicazione, con i valori storici esistenti nell'area, evidenziati mediante idonea analisi storico – critica.

#### **8.3.1.1 Aree boschive o destinate al rimboscimento (Tav. A.3)**

- a. Si tratta delle aree di pregio sottoposte a vincolo secondo quanto dettato dalle normative vigenti, con riferimento al vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004, Zone boscate).
- b. I Comuni interessati, in concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, promuovono azioni in materia di tutela e valorizzazione, secondo quanto dettato dagli articoli relativi alla Tavola 1 del P.A.T.I..
- c. Nei casi di aree boschive, i Comuni, in sede di P.A.T., attraverso rilievi sul campo, verificheranno la destinazione a scopo produttivo od a scopo naturalistico del bosco, in concomitanza con le Autorità regionali competenti ed in osservanza della definizione di “bosco”, di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978.
- d. Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive identificate ai sensi del presente articolo nel proprio territorio comunale, i Comuni verificano la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.

#### **8.3.1.2 Aree di pregio non sottoposte a vincolo di pianificazione preordinata**

- a. Si tratta delle aree di pregio non sottoposte a vincolo di pianificazione superiore, già individuate nel P.T.C.P. (Tav. 3 Sistema Ambientale) o rilevate nel censimento della Regione – ARPAV, e di seguito elencate:
  - 1) aree naturalistiche “minori” (ex censimento ARPAV 2004):
    - Bacino Giaretta;
    - Palude di Onara;
    - Golena di Palazzina;
  - 2) Sedime dell'ex ferrovia Ostiglia.
- b. I P.I., nel rispetto della normativa vigente, promuovono azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico–ambientali: in particolare andranno differenziate le modalità d'uso per la costruzione di oasi per la protezione della flora e della fauna o per le attività sportive o per gli usi ricreativi.
- c. Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive, identificate ai sensi del presente articolo, nel proprio territorio comunale, i Comuni verificano la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.
- d. Le azioni dovranno proporre:
  - la tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde;
  - la tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità e una contemporanea valorizzazione della fauna;

- la realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate;
- la creazione di aree deputate all'attività sportiva e per usi ricreativi compatibili comunque con le caratteristiche di naturalità presenti e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale.

### 8.3.1.3 Corsi d'acqua tutelati (Tav. A.3)

- a. Lungo i corsi d'acqua e nei relativi ambiti tutelati dal D. Lgs. n. 42/2004, e già richiamati all'art. 8.2.3, si attuano le seguenti:
  - b. Prescrizioni

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

I P.I. provvedono al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale sopra descritte, ed a completare la disciplina.
  - c. Indirizzi

In assenza della classificazione e disciplina da parte dei P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T.I., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

### 8.3.1.4 Land markers (Tav. A.2)

- a. Si identificano come tali gli alberi monumentali e i parchi e giardini storici di pregio già individuati nel P.T.C.P. (Tav. 5 Sistema del Paesaggio).
- b. I Comuni, in concerto con la Provincia, in fase di stesura dei P.I. provvedono alla loro tutela e alla valorizzazione delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante con progetti di interesse sovracomunale attraverso:
  - l'identificazione precisa dei perimetri dei parchi e giardini segnalati come Invarianti;
  - l'organizzazione di percorsi, visite guidate e pubblicizzazione anche in accordo con i proprietari privati;
  - la conservazione botanica, con interventi di abbattimento consentiti solo in caso di documentate ragioni fitosanitarie, statiche o di pericolo per la comunità.

### 8.3.2 Invarianti di natura storico-monumentale e testimoniale di interesse sovra comunale (Tav. A.2)

- a. Trattasi di elementi puntuali, lineari ed aerali ed in particolare:
  1. immobili ed aree di cui ai precedenti articoli 8.3.1 e 8.3.1.4;
  2. immobili comunque sottoposti a tutela ai sensi D. Lgs. n. 42/2004;
  3. giardini monumentali: San Giorgio in Bosco – Parco di Villa Giusti; Piazzola sul Brenta – Parco di Villa Trieste;
  4. grandi complessi monumentali: Piazzola sul Brenta – Villa Contarini Camerini;
  5. zona con indagine archeologica preventiva: Carmignano di Brenta – Sedime dell'Antico Castello; tutte le aree individuate al precedente articolo 8.2.6;
  6. centri storici di medio interesse: Piazzola sul Brenta;
  7. edifici Archeologia Industriale: Piazzola sul Brenta – Ex Iutificio; Carmignano di Brenta – Fornace Domeniconi; Grantorto – Mulino;

8. aggregazioni di epoca razionalista: Piazzola sul Brenta – Ex Casa del Fascio
  9. ville venete individuate nella pubblicazione dell'IRVV e non sottoposte a tutela;
  10. musei: Piazzola sul Brenta – Museo delle Mappe Antiche.
- b. E' demandata ad ogni singolo P.I. la possibilità di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.
  - c. Per i centri storici e per gli edifici di valore documentale di interesse comunale, viene demandata ai singoli P.I. la definizione degli specifici indirizzi e prescrizioni nel rispetto delle norme generali vigenti, mentre per gli edifici e complessi monumentali, Ville venete e gli altri immobili di interesse storico–monumentale–testimoniale testé elencati valgono le norme di cui al successivo art. 8.3.4.
  - d. Nelle zone con indagine di archeologia preventiva, tutti i progetti di intervento che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, devono essere corredati da una "verifica preventiva dell'interesse archeologico", redatta secondo quanto previsto all'art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Il progetto, corredato dalla predetta verifica, dovrà conseguire il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza Archeologica ed il titolo abilitativo comunale all'intervento dovrà contenere tutte le prescrizioni atte ad assicurare la tutela del patrimonio archeologico secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima.
  - e. I P.I. dei Comuni di Carmignano di Brenta, Curtarolo, Grantorto e Piazzola sul Brenta, valutano l'eventuale inserimento dei siti di cui alla "Carta Archeologica del Veneto" Vol. III e IV, realizzata dalla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Segreteria Regionale per il territorio nel 1994, tra le zone con Indagine di archeologia preventiva.

### 8.3.3 Itinerari di interesse storico-ambientale (Tav. A.4)

- a. Gli itinerari di interesse storico ambientale promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle emergenze architettoniche ed ambientali, dei prodotti tradizionali e la pratica del tempo libero e dello sport. Essi si sviluppano su sede terrestre, secondo diversi tipi di mobilità (preferenzialmente ciclopedonale), o lungo le vie d'acqua (canali navigabili): le diverse tipologie di itinerario sono interconnesse.
- b. I percorsi segnati nella Tav. A.4 riportano le previsioni degli itinerari del Piano Provinciale delle Piste Ciclabili, le indicazioni pervenute dai Comuni, nonché alcune proposte formulate ai fini di creare una maggior connettività dei percorsi intercomunali nell'area del Medio Brenta. Si riportano inoltre i Canali Navigabili del P.T.C.P..
- c. I P.I. promuovono, in concerto con la Provincia, la realizzazione dei percorsi previsti.
- d. Gli itinerari ciclopedonali devono preferibilmente essere realizzate in sede protetta e dotate di idonea segnaletica logica e coerente, nonché munite di idonee opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse. La segnaletica dovrà essere di ambito almeno provinciale ed informare sulle direzioni, le principali mete storico – culturali, la storicità dei paesaggi, le informazioni sui centri storici attraversati, i luoghi di accoglienza turistica per l'alloggio, la ristorazione nonché i punti vendita dei prodotti tipici enogastronomici e dell'artigianato artistico.
- e. Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali di progetto e la struttura del sistema della viabilità di interesse sovracomunale previste dal P.A.T.I., dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.

- f. Gli itinerari (I) su sede terrestre sono i seguenti:
  - I 1 Itinerario Brenta (ex PTCP);
  - I 2 Itinerario Muson dei Sassi (ex P.T.C.P.);
  - I 3 Itinerario Tergola (ex P.T.C.P.);
  - I 4 Itinerario Muson Vecchio (ex P.T.C.P.);
  - I 5 Itinerario Ostiglia (ex P.T.C.P.);
  - I 12 Itinerario nel territorio delle risorgive e delle risaie;
  - I 13 Itinerario tra la Brenta e le sorgenti del Tergola.
- g. Gli itinerari navigabili sono i seguenti
  - IN1 Brenta (ex P.T.C.P.) - COD 03.

### **8.3.4 Valori e tutele culturali (Tav. A.4)**

#### **8.3.4.1 Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e Ville Venete (Tav.le A.1, A.2, A.4)**

- a. La Tav. A.1 del P.A.T.I. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica, a titolo ricognitivo, le aree e i fabbricati sottoposti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- b. La Tav. A.2 del P.A.T.I. “Carta delle Invarianti” individua i manufatti, le aree ed i fabbricati che costituiscono invariante di natura paesaggistico-ambientale, storico-monumentale e testimoniale di interesse sovracomunale.
- c. La Tav. A.4 del P.A.T.I. “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui alla lett. a. del presente articolo ed inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. n. 11/2004 e art. 26 delle N.T. del P.T.C.P., a titolo ricognitivo, le Ville venete non sottoposte a tutela monumentale individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – con le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli immobili che, ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti, sono comunque di interesse storico-architettonico-culturale di rilevanza sovracomunale, ivi compresi gli edifici di archeologia industriale.
- d. Ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 11/2004 per gli edifici di cui al presente articolo vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:
  - 1. immobili sottoposti a tutela monumentale;
  - 2. Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
  - 3. immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a., b. di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovracomunale.
- e. E’ comunque demandata ad ogni singolo P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione con la definizione delle destinazioni compatibili e delle modalità di intervento.
- f. I P.I. attribuiscono a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal presente articolo, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art. 40 della L.R. n. 11/2004.
- g. I P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, possono definire le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d’uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.

- h. Per quanto ivi non previsto i P.I. attuano le prescrizioni dell'art. 26 D) del P.T.C.P..
- i. Per gli edifici di architettura del novecento già individuati dal P.T.R.C. a Piazzola sul Brenta (Casa del fascio, complesso residenziale Sade, Case a schiera in cooperativa) il P.A.T. stabilisce una norma di salvaguardia e valorizzazione che ne vieti la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici. Gli altri Comuni, in fase di redazione dei P.A.T. implementano l'elenco regionale attraverso un tavolo di concertazione a regia regionale.

#### **8.3.4.2 Pertinenze scoperte da tutelare (Tav. A.4)**

- a. Sono individuate le aree di pertinenza scoperta da tutelare degli immobili sottoposti a tutela monumentale e delle Ville venete. Entro tali aree sono vietati gli interventi che contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare, in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, con esclusione, ove necessario per la tutela, di nuove edificazioni; potrà essere premiata la rimozione di edifici incongrui e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali con criterio compensativo di credito edilizio.

#### **8.3.4.3 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale (Tav. A.4)**

- a. La Tav. A.4 del P.A.T.I. "Carta delle trasformabilità" individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 26 delle N.T del P.T.C.P., i contesti figurativi degli immobili di cui ai punti a., b., c., d. del precedente articolo, esterni ai centri storici.
- b. La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
- c. All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare riferimento agli elementi vegetazionali; ed inoltre i P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi nonché una accurata analisi dello stato di fatto, provvedono a definire per ciascuno di essi le modalità di intervento di dettaglio con esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e tecnologici incompatibili con il contesto da tutelare, tenuto conto delle indicazioni riportate all'art. 8.3.4.4. I P.I. potranno apportare lievi modifiche alle perimetrazioni individuate dal PATI in dipendenza di particolari assetti morfologici dello stato di fatto ed in ogni caso secondo la finalità della massima tutela storico ambientali delle aree.
- d. Devono in ogni caso essere garantiti:
  - la conservazione dei conotti privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
  - la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico.
- e. I P.I. adottano misure volte a:
  - vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
  - conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
  - evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.

- f. I P.I. privilegiano in via prioritaria:
- l'ubicazione di standards urbanistici, escluse le aree sistemate a verde, all'esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza del bene stesso, con esclusione di tali standards urbanistici all'interno delle aree di pertinenza medesime;
  - la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle grandi dimensioni;
  - la previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.
- g. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché eliminazione delle superfetazioni incongrue.
- h. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.
- i. Fino all'approvazione della prima variante al P.I., sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, con esclusione di realizzazioni di nuova edificazione, nuove infrastrutture ed installazioni tecnologiche.
- j. I P.I. individueranno inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme.

#### **8.3.4.4 Interventi su edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, sulle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale**

- a. I P.I. definiscono il grado di protezione e la tipologia degli interventi edilizi sui manufatti, secondo le seguenti categorie:
- b. Interventi di manutenzione ordinaria  
Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali.
- c. Interventi di manutenzione straordinaria  
Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali di caratteristiche diverse da quelle originali esistenti:
1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
  2. rifacimento degli infissi esterni;
  3. rifacimento della sistemazione esterna;
  4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti esterni
  5. riparazione, restauro e ripristino conservativo delle coperture e degli altri organismi strutturali esistenti.
- In particolare, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:
- a) rifacimento o installazione di materiale di isolamento;
  - b) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
  - c) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o di sollevamento idrico;
  - d) rifacimento di impianti igienici.

Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- e) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
- f) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
- g) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- h) costruzione di vespai di isolamento.

Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali, in particolare:

- a) in caso di sostituzione degli infissi esterni i nuovi serramenti, porte, portoni e scuri, dovranno essere preferibilmente in legno di disegno tradizionale; le finestre dovranno avere due ante salvo dimensioni sottomisura;
  - b) nel caso non fosse possibile il mantenimento degli intonaci originali, i nuovi intonaci dovranno essere realizzati a calce con la conservazione e il ripristino delle cornici e degli elementi decorativi secondo il disegno e le sagome esistenti; non dovranno essere lasciati in vista archi, archetti di scarico e murature in mattoni, se non nei casi in cui siano documentati come caratteristiche formali originali;
  - c) le tinteggiature dovranno essere a base di calce idrata e terre coloranti;
  - d) particolare cura dovrà essere dedicata alla salvaguardia di pavimenti tradizionali esistenti sia all'interno degli edifici che nelle aree esterne;
  - e) i materiali utilizzati per il rifacimento del manto di copertura, la sostituzione delle grondaie, dei pluviali, delle canne fumarie e relative torrette, dovranno essere coerenti con le preesistenze.
- d. Interventi di restauro e risanamento conservativo

Sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili e comunque da definire esattamente in sede di P.I.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Sono in particolare consentiti i seguenti interventi:

- a) il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio, dell'impianto distributivo sia orizzontale che verticale, nonché degli elementi decorativi;
- b) per i locali ad uso abitativo, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
- c) l'inserimento di elementi secondari (tramezze, controsoffitti) mediante la realizzazione di opere reversibili e comunque compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative;
- d) il ripristino di nuovi fori quanto ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o documentazione iconografica;
- e) l'inserimento o la modifica di servizi igienici senza alterazioni volumetriche degli edifici;
- f) la realizzazione o adeguamento di impianti tecnologici senza compromissioni strutturali irreversibili e senza degrado stilistico, alterazioni volumetriche, modifiche dell'andamento delle falde di copertura e occupazione di spazi aperti;
- g) il P.I. potrà consentire, sulla scorta di una schedatura dei singoli manufatti e relative aree pertinenti, la variazione di destinazione d'uso che dovrà in ogni caso essere compatibile con l'esigenza di tutela, in particolare dell'impianto strutturale;
- h) dovranno essere demoliti eventuali ampliamenti superfetativi e ogni elemento

deturpante l'immagine dell'immobile.

e. Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A

Gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell'unità originaria e tutti quegli elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo storico, culturale ed ambientale.

Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo:

- a) interventi di risanamento e/o ripristino dell'involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;
- b) interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento; in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
- c) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
- d) la ricostruzione di parti demolite purché:
  - le preesistenti demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e testimonianze documentarie;
  - l'intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architettonico/ambientale del fabbricato;
  - l'altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;
  - l'intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini e dai fabbricati.

f. Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B

Si applicano agli immobili di cui al presente articolo che presentano sostanziali modifiche, per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti; per tali edifici, oltre agli interventi di ristrutturazione di tipo A, sono consentiti:

- ricomposizione degli immobili modificati nel tempo, con possibilità di inserire nuove aperture su tutti i prospetti, ad eccezione di quelli con originaria valenza storico-architettonica, con l'avvertenza che per le porzioni di immobili già snaturate dovranno essere adottati interventi atti a ridurre l'eventuale impatto negativo delle opere già realizzate;
- modifiche distributive e dimensionali dei locali non coerenti con l'impianto originario.

#### 8.3.4.5 **Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze**

- a. Sono individuati i Sistemi tematici di valorizzazione dei Beni Culturali finalizzati a promuovere attività turistico-culturale, le attività economiche collegate all'accoglienza e la produzione di beni e servizi collegati alle tradizioni e alle identità locali, per i quali devono essere previsti, in sede di redazione dei P.I.:
  - 1) la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni;
  - 2) la predisposizione di studi ed adozione di piani e strategie di controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di parcheggio al di fuori del bene e del suo contesto più prossimo;
  - 3) la previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita includendo la valorizzazione dei centri rurali minori;
  - 4) l'individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, orti, broli, viali e tutto quanto rintracciato attraverso idonea ricognizione storico-critica, come facente parte del

- complesso monumentale inteso nella sua integrità storico-funzionale;
- 5) la definizione dei flussi di utenza in collegamento con il sistema dei Musei di interesse Regionale esistenti nel territorio Provinciale;
  - 6) individuazione dei limiti di compatibilità delle destinazioni d'uso al fine di garantire la sostenibilità degli interventi.

b. Sistema dell'archeologia industriale

- Piazzola sul Brenta: Ex Itificio e sistema delle Ex Centrali Idroelettriche dismesse;
- Carmignano di Brenta : Fornace Domeniconi;
- Grantorto: il Mulino.

I P.I. dei Comuni di Piazzola sul Brenta, Carmignano di Brenta e Grantorto e di altri Comuni che eventualmente individuassero presenze minori ma collegate all'identità della tradizione locale, adottano misure volte all'applicazione dell'art. 29 del P.T.R.C.; in particolare i manufatti dovranno essere recuperati e riutilizzati preferibilmente per usi culturali, didattici ed espositivi, ma non escludendo le destinazioni commerciale, direzionale e turistico ricettiva purché compatibili con gli insediamenti e l'ambiente circostanti e coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie. Potrà essere realizzato un ecomuseo mediante la rifunzionalizzazione delle ex centrali idroelettriche di Piazzola sul Brenta.

c. Sistema dei centri di spiritualità

I P.I. dei Comuni che eventualmente individuassero presenze minori ma collegate all'identità della tradizione locale, provvedono a salvaguardare le aree storicamente adibite a "sagrato" quali spazi riservati al culto, ai sacramenti ed alle funzioni connesse, anche vietando il traffico veicolare e l'accesso motorizzato ed in genere evitando nuove edificazioni invasive estranee all'utilizzo sociale e pastorale delle strutture di culto, ed istituendo idonee zone di rispetto.

d. Aggregazioni di epoca razionalista

- Piazzola sul Brenta: Ex Casa del Fascio

Il P.I. del Comune di Piazzola sul Brenta dovrà prevedere:

- 1) la conservazione dell'apparato tipologico originario sia planimetrico che di alzato alla scala urbana e alla scala architettonica;
- 2) l'istituzione di zone di rispetto comprendenti la costruzione principale, gli annessi coperti e scoperti e l'area storica di pertinenza;
- 3) la salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso;
- 4) la possibilità di cambi di destinazione d'uso purché compatibili con i valori storico – artistico – ambientali del bene;
- 5) la conservazione delle tecniche edilizie originarie superstiti.

e. Sistema dei beni archeologici

- Agro Centuriato di Padova nel Comune di Curtarolo;
- Carmignano di Brenta: Sedime dell'antico Castello.

Il P.I. dei Comuni di Curtarolo, Carmignano di Brenta e di tutti i Comuni che individuassero presenze minori ma collegate all'identità della tradizione locale comunali e nei quali si trovano aree ritenute di interesse archeologico, dovranno prevedere specifiche norme di tutela per i Beni Archeologici ai sensi dall'art. 27 del P.T.R.C. ed, inoltre, individuano aree ed edifici a rischio archeologico previo censimento delle presenze note o individuabili con formazione di una banca dati dei siti ad evidenza e/o probabilità archeologica.

Valgono le norme di cui ai precedenti articoli 8.2.8 e 8.3.2.

f. Sistema delle città murate, manufatti difensivi e siti fortificati – sistema museale

- Piazzola sul Brenta: Museo delle Mappe Antiche.

Il Comune tutela le preesistenze medievali e neomedievali di pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi coperti e scoperti e disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti nelle epoche successive definendo ambiti da conservare, da trasformare e/o da eliminare in qualità di superfetazione; tutela i contesti ambientali e figurativi di pertinenza diretta ed indiretta.

#### **8.3.4.6 Paesaggi da rigenerare (ex art. 24 P.T.C.P.)**

- a. In riferimento e ai sensi dell'Art. 24 del P.T.C.P. – Paesaggi da rigenerare, si identificano i paesaggi portatori di valori ambientali e paesaggistici da tutelare e valorizzare.
- b. Nel P.A.T.I. del Medio Brenta si identificano il Paesaggio Fluviale riferito al fiume Brenta ed il Paesaggio dei Prati stabili.
- c. I P.A.T. recepiscono i perimetri, già indicati dal P.A.T.I., degli ambiti di paesaggio individuati dal P.T.R.C. e definiscono una normativa di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri naturalistico-ambientali e storico-culturali del paesaggio, anche sulla scorta degli obiettivi di qualità indicati dalle schede n. 22 "fascia delle risorgive tra Brenta e Piave" e 29 "Pianura tra Padova e Vicenza.

#### **8.3.4.7 Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione. (Tav. A.4)**

- a. La Tav. A.4 del P.A.T.I. "Carta delle trasformabilità" individua, quale ambito a cui attribuire obiettivi di tutela e valorizzazione, l'area interessata dall'Agro Centuriato di Padova ed il sedime dell'antico Castello di Carmignano di Brenta e, su proposta dell'Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta, l'Oasi naturalistica del Parco di Villa Contarini e dei Laghetti del Brenta chiamata "Corridoi degli Aironi" e il Parco Naturale del Medio Corso del Brenta, nonché l'area attrezzata per l'accesso allo stesso.
- b. I P.I. dei Comuni disciplinano tali aree ad elevato grado di tutela favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio prescrivendo, ove necessario per la tutela, idonei criteri di progettazione edilizia e mitigazione ambientale per la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture.
- c. Ove tali aree comprendano Centri Storici di Comuni dotati di specifica normativa per il Centro Storico ai sensi della L.R. 80/80, prevalgono queste ultime norme.
- d. Ove tali aree ricadano in ambiti S.I.C. o Z.P.S., i Piani, i progetti e gli interventi sono soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza, così come disposto dalla D.G.R.V. del 10 ottobre 2006, n. 3173.

### **9 Servizi a Scala Territoriale (Tav. A.4)**

#### **9.1 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza (Tav. A.4)**

- a. La Tav. A.4 "Carta delle trasformabilità" individua i servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza, di interesse sovracomunale, compresi gli Istituti e Luoghi della Cultura ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004, relativi a:
  - musei: Piazzola sul Brenta – Museo delle Mappe Antiche;
  - grandi complessi monumentali: Piazzola sul Brenta – Villa Contarini Camerini.
- b. I P.A.T., in coerenza ed in attuazione del P.A.T.I., provvedono a:
  1. definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici di interesse comunale;
  2. disciplinare gli interventi ammissibili, le modalità di trasformazione urbanistica e le destinazioni d'uso;
  3. individuare gli interventi da attuare mediante programmi complessi o di utilizzare gli

strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione definendone gli ambiti e i contesti.

- c. Per le attrezzature esistenti i P.I. potranno prevedere interventi di miglioramento qualitativo delle strutture, con possibilità di potenziamento delle stesse.
- d. In particolare il P.I. del Comune di Piazzola sul Brenta prevederà un organico progetto di valorizzazione in collegamento con il Sistema Museale Provinciale di interesse regionale e con gli altri grandi complessi monumentali del territorio provinciale.

## **10 Settore Turistico – Ricettivo (Tav. A.4)**

### **10.1 Promozione della sostenibilità ambientale nel settore turistico-ricettivo (Tav. A.4)**

#### **10.1.1 Norma generale**

##### a. Indirizzi

Al fine di garantire reale applicabilità degli obiettivi strategici per un turismo sostenibile di visitazione, agriturismo e collegato alle attività del tempo libero, i P.I. rivolgono speciale attenzione al presidio delle seguenti tematiche:

1. impatto dei trasporti;
2. qualità della vita dei residenti e della popolazione turistica;
3. qualità dell’offerta e degli addetti/operatori;
4. allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione;
5. tutela attiva del patrimonio Culturale ed Ambientale funzionali al turismo;
6. tutela attiva delle identità delle destinazioni;
7. diminuzione ed ottimizzazione, utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua;
8. diminuzione ed ottimizzazione consumi di energia;
9. diminuzione e gestione dei rifiuti con organizzazione efficace delle raccolte onde evitare le permanenze visibili e prolungate sul territorio.

#### **10.1.2 Norme specifiche**

##### a. Prescrizioni

E’ individuata quale strada panoramica di eccellenza la “Strada del Grana Padano” consistente in un percorso che attraversa, partendo da nord, i territori comunali di Carmignano di Brenta, Grantorto e Piazzola sul Brenta, per proseguire a sud verso Padova. Tale percorso congiunge i siti di principale interesse paesaggistico, nonché quelli collegati ai prodotti tipici del territorio, promuovendo il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle tipicità locali ed è collegata ai percorsi storico – ambientali di cui al precedente art. 8.3.3. Esso sarà attrezzato secondo quanto previsto all’articolo medesimo, con punti di informazioni presso le stazioni ferroviarie di Venezia, Mestre, Padova e Camposampiero e intermodalità ferro – ciclo.

##### b. Indirizzi

I P.I. comunali:

1. favoriscono la creazione di strutture extralberghiere ed agrituristiche nel territorio e all’esterno dei centri storici, con preferenza per gli edifici e complessi di valore testimoniale, le Ville Venete e le case coloniche ed i manufatti di pregio storico-ambientale, mentre privilegiano le strutture di tipologia alberghiera all’interno dei centri storici preferibilmente presso gli edifici di pregio storico – artistico, anche in deroga alle vigenti norme igienico – sanitarie previo parere U.L.S.S.;

2. promuovono il rafforzamento del legame tra gastronomia, produzione alimentare, agricoltura, tradizioni e salvaguardia del paesaggio e delle identità locali incentivando la creazione di idonee strutture di vendita e consumo, anche ristorativi, dei prodotti tipici della gastronomia locale collegate ai luoghi della produzione primaria, nonché strutture di produzione e vendita dell'artigianato artistico collegato alla tradizione dei siti; si deve privilegiare l'inserimento di tali strutture all'interno degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, le Ville Venete, le case coloniche e gli edifici di pregio storico-ambientale anche in deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie previo parere U.L.S.S.;
3. tutelano attivamente le identità dei siti, preservando colmelli, capitelli, fontane e ogni altro manufatto collegato alla storicità del luogo, curando idoneamente l'impatto delle segnaletiche e delle tabelle pubblicitarie presso gli edifici e lungo le strade pubbliche e progettando un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi che eviti la permanenza disordinata degli stessi sul territorio;
4. promuovono l'ottimizzazione dei consumi di energia privilegiando l'adozione delle energie rinnovabili e prevedendo nei Regolamenti Edilizi specifiche norme di compatibilità tra le nuove fonti, gli edifici esistenti ed i manufatti di nuova edificazione.

## **11 Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale**

### **11.1 Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovra comunale (Tav.le A.1, A.4)**

- a. La Tav. A.1 "Carta dei Vincoli" e la Tav. A.4 "Carta della trasformabilità" individuano rispettivamente le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovra comunale esistente e programmata.

#### **11.1.1 Infrastrutture esistenti (Tav. A.1)**

- a. I Comuni integrano, in sede di P.A.T., la rete viaria comunale e avranno come priorità il miglioramento e la razionalizzazione della rete esistente locale, in particolare per adeguarla a ottimali livelli di efficienza e sicurezza, e dovranno recepire la classificazione funzionale della viabilità e le relative fasce di rispetto, integrando la rete stradale del P.A.T.I..
- b. Nuovi tracciati che interferiscono con la rete sovracomunale si potranno prevedere solo in presenza di documentate necessità, previo coordinamento degli interventi e accordi con gli enti proprietari delle strade.

#### **11.1.2 Infrastrutture di progetto (Tav. A.4)**

- a. Il P.A.T.I. indica le previsioni dei nuovi tracciati e dei potenziamenti delle infrastrutture viarie di livello sovracomunale.
- b. Le previsioni di nuovi tracciati e il potenziamento di quelli esistenti, di interesse sovracomunale, recepiscono obiettivi e previsioni della pianificazione comunitaria (reti transeuropee), nazionale (P.G.T.L.), nonché del Piano Regionale dei Trasporti, del Piano della Viabilità Provinciale, dei programmi di R.F.I., del Piano relativo al Sistema ferroviario Metropolitano di Superficie Regionale (S.F.M.R.).
- c. La rappresentazione cartografica dei tracciati riportata nella Tav. A.4 "Carta della trasformabilità", costituisce indicazione sommaria rispetto alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione preliminare e definitiva.
- d. All'interno dei "varchi" di indicazione strategica, inerenti le previsioni di progetto delle infrastrutture viarie di carattere sovracomunale/intercomunale, i cui tracciati non sono ancora definiti da progetti di massima, preliminari e definitivi, non sono di regola consentiti interventi di trasformazione urbanistica che possano compromettere l'attuabilità delle infrastrutture stesse o aumentarne i costi di realizzazione.

- e. I P.A.T. completano la definizione del sistema delle infrastrutture per la mobilità con l'individuazione della viabilità esistente e di progetto di livello comunale e delle fasce di rispetto dell'intera viabilità comunale.
- f. Non costituiscono variante al P.A.T.I. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale.
- g. Le opere infrastrutturali di attraversamento di fiumi e relative aree golenali dovranno garantire una elevata "qualità architettonica" intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che, nel rispondere alle esigenze di carattere funzionale, garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.
- h. I P.I. con riferimento agli interventi di nuova viabilità dovranno prevedere la normalizzazione delle modalità di intervento in corrispondenza delle intersezioni con i corsi d'acqua e negli attraversamenti di aree SIC o ZPS (previsione di sistemi di disoleatura, organizzazione della manutenzione, ecc...).
- i. Nella nuova viabilità, da punto di vista idraulico, il principio ispiratore di mitigazione idraulica dovrà essere l'assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle mediante scoline laterali e manufatti di attraversamento. Il P.I. provvederà a specificare le Norme prevedendo in particolare il divieto di sbarrare le vie di deflusso in qualsiasi punto della rete dendritica evitando in tal modo zone di ristagno.

## 12. Attività Produttive (Tav. A.4)

### 12.1 Dimensionamento del P.A.T.I. relativamente alle attività produttive (Tav. A.4)

- a. Il P.A.T.I. conferma integralmente le previsioni urbanistiche del settore produttivo-commerciale previste dai P.R.G. vigenti e adottati, pari a circa m<sup>2</sup> 4.630.943 di cui m<sup>2</sup> 1.171.949 circa non ancora utilizzati.
- b. Il P.A.T.I. recepisce inoltre, a titolo ricognitivo, le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione (linee preferenziali di sviluppo insediativo – produttivo programmato). L'eventuale mancata approvazione delle stesse, comporterà la conseguente riduzione delle quantità di cui alla tabella riportata al punto c..
- c. Il P.A.T.I. ammette inoltre gli ampliamenti "fisiologici" delle suddette zone, in armonia con le previsioni ed i limiti stabiliti dal P.T.C.P., come evidenziato nella tabella che segue:

<b>AMBITI PRODUTTIVI (POLI) DA CONFERMARE E RIQUALIFICARE</b>				
<b>Cittadella - Tombolo (art. 31 P.T.C.P.)</b>				
<b>Comune</b>	<b>Sup. z.t.o. "D"</b>	<b>non attuata</b>	<b>I° ampliam. max. 5%</b>	<b>II° ampliam.</b>
	<b>(a) (*)</b>	<b>(b)</b>	<b>(a) X 5% (*1)</b>	<b>(a) X 10% (*2)</b>
(mq)				
Campodoro	377.566	207.505	18.878	18.878
Carmignano di Brenta	1.246.691	242.380	62.335	62.335
Curtarolo	675.198	95.543	33.760	33.760
Gazzo	376.055	175.399	18.803	18.803
Grantorto	485.800	168.522	24.290	24.290
Piazzola sul Brenta	718.078	216.141	35.904	35.904
San Giorgio in Bosco	751.556	66.459	37.578	37.578
<b>Totali:</b>	<b>4.630.943</b>	<b>1.171.949</b>	<b>231.548</b>	<b>231.548</b>

*Legenda / Note (art. 31 – art. 33 P.T.C.P.)*

(\*) vigente alla data di adozione del P.T.C.P. + previsioni di espansione produttiva varianti adottate P.R.G. alla data di adozione P.T.C.P. (consuntivo a seguito approvazione regionale)

(\*1) ampliamento in ambito comunale rivolto a soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona da almeno tre anni

(\*2) ampliamento da concretizzarsi nelle aree in disponibilità programmate in continuità al riconosciuto polo produttivo di rango provinciale (polo funzionale) - superiore al primo 5% e non maggiore al 10%

***Il recupero degli insediamenti dismessi od obsoleti è da considerare prioritario rispetto all'urbanizzazione di nuove aree***

I P.A.T. prevedono, nello svolgimento dei temi residuali rispetto al P.A.T.I., una idonea dotazione di aree per servizi, anche con riferimento al dimensionamento teorico relativo al sistema insediativo-residenziale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2004.

- d. La Tav. A.4 “Carta delle trasformabilità” evidenzia le aree a carattere prevalentemente produttive commerciali e le linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo/commerciale nei limiti del 5% di quelle previste nel PRG vigente, in conformità all'art. 31 del P.T.C.P., nonché gli ambiti preferenziali di localizzazione di nuovi insediamenti delle grandi strutture di vendita, in coerenza con la programmazione regionale in materia e con l'art. 34 del P.T.C.P.. I P.A.T. con eventuali approfondimenti del P.I., non rilevandoli a livello strategico intercomunale, individuano all'interno di queste aree, gli ambiti di riqualificazione e riconversione, gli ambiti di riqualificazione urbanistica ed ambientale, le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, a cui applicare i crediti edilizi di cui all'art. 36 della L.R. n. 11/2004, nonché eventuali contesti territoriali destinati alla realizzazione dei programmi complessi.
- e. Le previsioni di espansione andranno comunque subordinate, tramite accordo con i soggetti e con gli Enti interessati, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione occorrenti, nonché all'asservimento dei terreni occorrenti ai fini del riequilibrio idrogeologico e di mitigazione degli impatti derivanti anche dagli insediamenti esistenti, sotto il profilo visivo, di inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua, nonché di potenziamento dei servizi alle imprese e delle dotazioni infrastrutturali anche aggiuntive rispetto alle esistenti. A tal proposito, si dovrà tenere conto delle “linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi” fissate dal P.T.C.P. (quaderno n. 5).
- f. Le eventuali richieste di ampliamento su singole zone superiori alla percentuale indicata (5%), andranno di regola soddisfatte attraverso l'istituto della “perequazione territoriale e ambientale”, a norma del precedente art. 2.2 lett. e) e Allegato 2 punto 7, nelle aree in disponibilità, programmate in contiguità con il riconosciuto polo produttivo di rango provinciale.
- g. L'Ufficio di Piano del P.A.T.I., come indicato al precedente art. 2.2.c, tiene aggiornata la contabilità delle aree produttive in espansione previste da ciascun Comune, compilando un apposito registro al fine del rispetto dei suddetti limiti.
- h. I singoli P.I. possono introdurre nuove aree di trasformazione produttiva/commerciale, nel rispetto delle indicazioni del P.A.T.I., nei limiti dimensionali stabiliti dal presente articolo, in coerenza con il P.T.C.P., da destinarsi ad aziende presenti da almeno 3 anni nel territorio intercomunale del Medio Brenta, al netto delle aree a destinazione produttiva/commerciale finalizzate al trasferimento di attività attualmente ricadenti in ambiti di riqualificazione urbanistico-ambientale per una superficie non superiore a quella di pertinenza dell'attività da trasferire.
- i. In sede di programmazione di dette aree, i Comuni sono tenuti alla comunicazione preventiva all'Ufficio di Piano del P.A.T.I. delle modifiche da introdurre con il P.I. ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti.
- j. Al fine di contenere il consumo del territorio, i P.I. potranno consentire, previa verifica di compatibilità, aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, fino al limite massimo complessivo del 60% della superficie fondiaria, al fine di favorire la densificazione delle masse dei manufatti riducendo le distanze da confini e strade secondarie, nel rispetto comunque delle norme dettate dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza idraulica, antincendio, ecc.. Il P.I. potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive consone allo sfruttamento della potenzialità edificatoria mediante l'impiego dei tipi edilizi più adeguati sotto il profilo funzionale e morfologico; relativamente alle altezze ed alle superfici coperte, le norme tecniche del P.I. potranno

prescrivere, previa definizione di procedure per l'approvazione di progetti presentati direttamente dagli imprenditori interessati sulla base di specifiche e documentate necessità, regole diverse legate alle effettive esigenze della produzione.

### 12.2 Limite quantitativo massimo di S.A.U. (Tav. B.1.9)

- a. E' stata calcolata per ogni Comune, secondo una procedura operativa semplificata, la Superficie Agricola Utilizzata, al fine di determinare – in via preliminare – la Superficie Agricola trasformabile di progetto. Nella tabella che segue sono, quindi, riportati i dati per ogni Comune relativamente alla Superficie Agricola Utilizzabile, alla Superficie Territoriale Comunale, al rapporto tra SAU e Superficie Territoriale Comunale ed alla Superficie Agricola trasformabile nel decennio.
- b. Ogni singolo Comune, in sede di redazione del proprio P.A.T., determinerà in via definitiva la SAU trasformabile nel decennio sulla base dell'uso reale del suolo che; i valori riportati nella tabella seguente sono, comunque, da ritenersi cautelativi rispetto a quelli definitivi.

Comune	STC (mq)	SAU (mq)	SAU (%)	Coeff.	SAU trasformabile (mq)
Campodoro	11.176.216	8.819.507	78,9%	1,30%	114.654
Carmignano di Brenta*	14.679.053	9.227.964	62,9%	1,30%	119.964
Curtarolo	14.958.321	8.713.032	58,2%	0,65%	56.635
Gazzo	22.703.534	18.654.153	82,2%	1,30%	242.504
Grantorto	14.012.276	9.277.951	66,2%	1,30%	120.613
Piazzola sul Brenta	40.689.563	29.721.732	73,0%	1,30%	386.383
San Giorgio in Bosco*	28.200.886	22.308.020	79,1%	1,30%	290.004
<b>totale</b>	<b>146.419.849</b>	<b>106.722.359</b>			<b>1.330.756</b>

\* il calcolo della SAU è stato determinato dal Comune in sede di PAT (in corso di redazione)

### 12.3 Aree di urbanizzazione consolidata (Tav. A.4)

- a. Le aree di urbanizzazione consolidata individuate nella Tav. A.4 “Carta della trasformabilità”, rappresentano i contesti territoriali di “completamento”, sia residenziali, sia produttivi, dotati delle principali opere di urbanizzazione, all'interno dei quali sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione, attuabili nel rispetto delle norme tecniche del P.A.T.I. Relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata individuate per le destinazioni non produttive, va precisato che le stesse hanno carattere indicativo in quanto tematismi non oggetto del P.A.T.I. La loro esatta perimetrazione sarà definita in sede di redazione dei P.A.T. residuali con riferimento allo stato di attuazione dei P.R.G. ed alle determinazioni regionali relative alle varianti adottate e non ancora approvate alla data di adozione del presente P.A.T.I. Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, i P.I. Potranno eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strategico dai perimetri individuati dal P.A.T.I./P.A.T. per le aree di urbanizzazione consolidata. Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati produttivi/residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani, nel rispetto del limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza. Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strategiche del P.A.T.I. E del P.A.T. e nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di “completamento”, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare

- la necessità della predisposizione di P.U.A..
- b. Per tali aree i P.I. definiranno le modalità di intervento, destinazioni d’uso e parametri edificatori.
  - c. I P.I., relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvedono a:
    1. individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
    2. definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare;
    3. definire le modalità per l’attuazione degli interventi di riqualificazione e riconversione anche mediante la determinazione di crediti edilizi;
    4. individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
    5. prevedere l’integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.
  - d. Nelle aree a destinazione produttiva, al fine di contenere il consumo di territorio, i P.I. potranno consentire quanto già indicato al precedente art. 12.1 lett. j..

#### **12.3.1 Aree di urbanizzazione programmata – produttivo (Tav. A.4)**

- a. Le aree di urbanizzazione programmata – produttivo individuate nella Tav. A.4 “Carta della trasformabilità”, rappresentano gli ambiti territoriali già programmati dai vigenti P.R.G. a destinazione produttiva (z.t.o. “D”), nei quali non è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente piano, e che il P.A.T.I. stesso provvede a confermare.

#### **12.4 Aree di trasformazione – Linee preferenziali di sviluppo insediativo – produttivo (Tav. A.4)**

- a. Le aree di trasformazione fanno riferimento alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo – produttivo” individuate nella Tav. A.4 “Carta della trasformabilità”, cioè le parti del territorio in cui inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi.
- b. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che saranno definite dai P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
- c. L’individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nei P.I. è ordinata dalle seguenti regole:
  1. la nuova espansione non può superare i “limiti fisici della nuova edificazione” così come individuati al successivo articolo, fatte salve variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche e deve essere funzionalmente coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigua, nei limiti di cui all’art. 2.4.a;
  2. l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
  3. la nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente con le “linee preferenziali di sviluppo insediativo – produttivo” sulla scorta dei criteri e modalità applicativi della perequazione urbanistica di cui all’art. 2.2 lett. e) e Allegato 2 punto 1;
  4. tutte le nuove aree di espansione dovranno essere assoggettate a P.U.A..
- d. I P.I. privilegeranno la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà seguire, nell’ordine, i seguenti criteri di scelta prioritaria:

1. aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T.I. e dai P.I.;
2. aree trasformabili significative poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T.I.;
3. altre aree trasformabili non interessate né prossime a vincoli, ambiti di tutela, invariati, fragilità (aree di trasformazione meno significative ed interventi di completamento di dimensione limitata).

#### **12.5 Limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti (Tav. A.4)**

- a. La Tav. A.4 "Carta delle trasformabilità" individua i limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, produttivi, commerciali e direzionali, corrispondenti alle barriere infrastrutturali di cui all'art. 6.1.4.6. L'individuazione cartografica di tali limiti è comprensiva delle fasce di mitigazione di cui al citato articolo 6.1.4.6.
- b. I P.A.T. e P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio e delle eventuali invariati di natura ambientale-paesaggistica e geologica, tutelate dal P.A.T.I., possono prevedere modeste parziali variazioni dei limiti di cui all'art. 6.1.4.6, conseguenti alla definizione di maggior dettaglio rispetto al P.A.T.I., nel rispetto dell'art. 2.4.

#### **12.6 Attività produttive/commerciali in zona impropria**

- a. I P.I. confermano le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire e/o le individuano ex novo nell'atlante delle attività produttive in zona impropria (el. B.1.7) sulla scorta dei seguenti criteri:
  1. consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
  2. compatibilità con il contesto;
  3. condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
  4. dotazione di opere di urbanizzazione.
- b. Rispetto a tale valutazione i P.I. indicano, in particolare:
  1. le attività da trasferire in quanto incompatibili con il contesto;
  2. le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali i P.I. definiscono la specifica normativa, con possibilità di ampliamento (con esclusione delle attività commerciali) comunque non superiore all'80% della superficie coperta esistente con il limite di m<sup>2</sup> 1.500 di s.l.p., escludendo – in ogni caso – la possibilità di demolizione e ricostruzione, aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.I..
- c. I P.I. possono stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili ed allo stato dei luoghi, l'integrazione delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell'area pertinenziale, le opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

#### **12.7 Sportello unico per le attività economiche in variante al P.A.T.I./P.I.**

- a. Gli interventi ammessi in zona impropria con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una percentuale non superiore all'80% della superficie coperta esistente con il limite di m<sup>2</sup> 1.500 di s.l.p., escludendo di norma e fatti salvi casi particolari, gli ampliamenti che:
  1. comportino la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;

2. comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.I.;
3. comportino l'ampliamento di strutture precarie;
4. comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
5. comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
6. comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
7. comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc..

Si richiamano i contenuti dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010 (Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, c. 2, lett. c), della L.R. n. 11/2004 "Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. n. 11/2004.

- b. Inoltre, nel rispetto del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, gli ampliamenti sono consentiti a condizione si favorisca un approccio ecologico da prevedersi nella fase di progettazione.
- c. Dovrà essere quantificata la "capacità di carico ambientale", ossia il livello soglia di attività antropiche associabile ad una determinata scelta progettuale oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, ossia degli ecosistemi presenti nel territorio, quindi la necessità di approntare interventi compensativi/mitigativi maggiori o minori (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.
- d. A tal fine possono trovare applicazione le metodiche, i criteri ed i parametri contenute nelle "Linee guida per una progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile" e nelle "Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi" di cui ai quaderni 4 e 5 allegati al P.T.C.P..
- e. Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, utile diventa l'utilizzo del "verde come strumento di recupero dell'ambiente", finalizzato a quanto di seguito sintetizzato:
  1. controllo dell'inquinamento diffuso:
    - inquinamento atmosferico (particolato solido, inquinanti gassosi, ciclo biochimico del carbonio);
    - inquinamento acustico (riduzione inquinamento acustico stradale);
    - inquinamento idrico (i processi di depurazione, zone umide artificiali, relazioni pianta-terreno);
  2. regolazione idrotermica dell'ambiente e salvaguardia del suolo:
    - regimazione acque meteoriche e conservazione del suolo;
  3. funzione di equilibrio tra le specie;
  4. riduzione dell'impatto ambientale;
  5. miglioramento del paesaggio.
- f. I quaderni forniscono, infine, alcuni sussidi progettuali relativi alle principali tipologie dei sistemi vegetali:
  1. quinte vegetative (siepi, fasce vegetali lungo infrastrutture lineari, fasce di forestazione urbana, rilevati con copertura vegetale);
  2. schermi a struttura mista (terre armate rinforzate vegetate, muri vegetati);

3. realizzazione delle nuove unità naturali (localizzazione, vincoli normativi).
- g. L'area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.
- h. Gli interventi ammessi in zona propria (z.t.o. "D") che comportino ampliamento della Z.T.O. dovranno rispettare le limitazioni di cui alla vigente normativa in materia e il dimensionamento di cui all'art. 12 e comunicate all'Ufficio del P.A.T.I.; anche per questi interventi valgono le indicazioni di cui alla lett. b. punti 3, 5, 7 del presente articolo.

## 12.8 Grandi strutture di vendita

- a. I P.I. possono individuare nuove strutture esclusivamente all'interno degli ambiti produttivi esistenti di rango provinciale, così come previste dal P.A.T.I., o su quelle già programmate dai Piani regolatori comunali quali idonee ad ospitare grandi strutture di vendita alla data di adozione del P.T.C.P., previa verifica del sistema di accesso viario che dovrà essere idoneo al tipo di insediamento ed al contesto urbano in cui si inserisce la nuova struttura (art. 34 del P.T.C.P.).
- b. In ogni caso l'individuazione di ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita, anche formata da più strutture costituenti parco commerciale, deve essere verificata nel rispetto dei seguenti requisiti:
  1. compatibilità ambientale
    - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
    - inquinamento acustico ed atmosferico derivante dalla valutazione dello stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
    - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
  2. compatibilità relazionale
    - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
    - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovra comunale;
    - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale;
  3. qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento
    - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
    - valutazione degli standards urbanistici di progetto (aree destinate al verde pubblico e parcheggio);
    - valutazione degli elementi di arredo urbano;
    - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.
- c. Nuove ulteriori localizzazioni, anche attraverso dismissioni e accorpamenti di altre grandi o medie strutture di vendita, possono essere previste in sede di P.I. nel rispetto dei criteri stabiliti dal P.T.C.P., sempre all'interno del polo produttivo di rango provinciale individuato dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I., senza costituire variante al Piano, purché venga sottoscritto un accordo territoriale tra i Comuni facenti parte del Piano.

## 12.9 Poli produttivi di interesse provinciale

- a. Il P.A.T.I. conferma l'individuazione del polo produttivo di interesse provinciale operata dall'art. 31 del P.T.C.P..
- b. Trattasi di aree oramai consolidate nei Comuni di Cittadella e Tombolo, da confermare e/riqualificare, che potranno svilupparsi nel rispetto dei condizionamenti di natura ambientale o di infrastrutturazione, con particolare riguardo alla riconversione e riqualificazione

dell'esistente e che potranno svilupparsi nei limiti di cui all'art. 31 del P.T.C.P..

- c. Le eventuali previsioni di espansione da concretizzarsi attraverso i P.I. andranno subordinate, tramite accordo con i soggetti attuatori, alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, nonché di quelle aggiuntive, anche comportanti l'asservimento dei terreni, finalizzate al riequilibrio idrogeologico, alla mitigazione degli impatti delle zone industriali esistenti, sotto il profilo visivo, di inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua, nonché al potenziamento dei servizi alle imprese e delle dotazioni infrastrutturali esistenti, coerentemente con le "Linee guida per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi" del P.T.C.P. (quaderno 5).

### **13. Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile**

#### **13.1 Utilizzo dell'energia geotermica a bassa entalpia mediante scambiatori a circuito chiuso (sonde geotermiche)**

- a. L'ambito del Medio Brenta si presta ottimamente all'utilizzo di questa tecnologia poiché sono presenti terreni saturi sotto i primi metri di profondità e la presenza d'acqua nel sottosuolo favorisce lo scambio termico. Questa situazione impone però determinate cautele atte a prevenire fenomeni di contaminazione tra gli acquiferi più superficiali e quelli più profondi.
- b. Prescrizioni:
  1. utilizzare sistemi di posa delle sonde geotermiche che garantiscano un adeguato isolamento delle falde acquifere presenti (ad es. rivestimento provvisorio di tutta la perforazione) sia in fase di esecuzione sia in fase di cementazione;
  2. assicurarsi che la cementazione delle sonde sia eseguita a regola d'arte ed in modo adeguato da fondo foro fino a completo intasamento e con prodotti ecocompatibili;
  3. dimensionare gli impianti in modo tale da poter utilizzare soltanto acqua (o fluidi ecocompatibili) come fluido vettore all'interno delle sonde, per evitare fenomeni di inquinamento in caso di perdita del sistema;
  4. prevedere un adeguato studio geologico che valuti attentamente nel tempo la compatibilità dell'impianto per quanto riguarda l'interazione con l'equilibrio idrogeologico del sito.

#### **13.2 Promozione di iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche e allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili**

- a. Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell'edilizia e dell'ambiente mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, l'accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti N.T. stabiliscono che gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione sostenibile, applicando sia il Regolamento Edilizio, sia le "Linee guida per una progettazione energeticamente ed ambientalmente sostenibile" (Quaderno n. 4 del P.T.C.P. della Provincia di Padova).
- b. In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali (P.A.T., P.I.) i Comuni individuano interventi che:
  1. consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche, il massimo utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e sistemi edilizi a basso consumo;
  2. localizzano aree idonee all'applicazione di eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale;
  3. introducano modifiche ai regolamenti edilizi locali tali da incentivare economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti. Le norme di

- "Architettura sostenibile", non avendo carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, individuano una serie di incentivi economici volti a compensazione dei maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio;
4. incentivino la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali;
  5. promuovano "Accordi Volontari" con gli operatori del settore e con le categorie economiche interessate (associazioni di consumatori professionisti, costruttori, produttori, ecc.) per una corretta applicazione del "Regolamento Edilizio Sostenibile".
- c. I Comuni, sulla base delle linee guida di cui alla L.R n. 4 del 09 marzo 2007 e s.m.i. provvedono ad elaborare, con il coordinamento della Provincia un Regolamento Edilizio Sostenibile tipo e la disciplina tecnica e procedimentale di dettaglio per consentire la determinazione dei requisiti, del punteggio conseguibile per accedere ai diversi livelli degli incentivi economici e urbanistico-edilizi.

### **13.3 Riduzione delle emissioni dei gas climalteranti**

- a. La protezione del clima rappresenta un aspetto fondamentale della politica di sostenibilità dei Comuni del P.A.T.I. del Medio Brenta. Nel perseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni dei gas serra climalteranti i comuni possono, attraverso una adesione volontaria, aderire al "Progetto CLIPAD", allegato al presente Piano, strumento generale messo a disposizione della Provincia di Padova. Tale progetto è mirato a creare una diffusa consapevolezza sulle problematiche legate al cambiamento climatico e a fissare un obiettivo di riduzione dei gas serra rispetto alla quantità globale emessa per l'applicazione della pianificazione prevista nel proprio territorio.
- b. La compensazione ambientale potrà essere realizzata mediante:
  1. interventi direttamente nel territorio;
  2. attraverso l'acquisizione di crediti di emissione;
  3. attraverso l'acquisizione di certificati nell'ambito dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
  4. altri schemi volontari di riduzione delle emissioni.
- c. Per l'applicazione del progetto CLIPAD, i Comuni potranno ricercare partner pubblici e privati che assicurino le risorse necessarie alla realizzazione di progetti e/o all'acquisto di crediti che permettano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- d. Le principali azioni del progetto CLIPAD sono:
  1. efficientizzazione energetica negli edifici della pubblica amministrazione;
  2. interventi di ottimizzazione dei consumi e utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
  3. creazione di aree forestabili
  4. trasporti;
  5. edilizia sostenibile.

## **Titolo III – Disposizioni generali per la pianificazione e la progettazione urbanistica**

### **14. Azioni strategiche**

#### **14.1 Disposizioni generali**

- a. Nella qualificazione delle aree per gli insediamenti produttivi/commerciali, il P.A.T.I., coerentemente con l'art. 31 del P.T.C.P., persegue i seguenti obiettivi specifici da attuarsi in sede di P.I. e di P.U.A.:
  1. sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di competitività favorendo la costruzione di strategie cooperative e di investimento in progetti e istituzioni comuni, favorendo funzioni sin qui solo in parte sfruttate, quali la comunicazione, il marketing e più in generale l'immagine anche architettonica delle aziende;
  2. lo sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro e l'occupazione;
  3. riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti, attuando le linee guida indicate nel Quaderno n. 5 del P.T.C.P.;
  4. raccolta dell'acqua meteorica, anche tramite l'uso degli impianti per il contenimento dell'impatto idraulico, per un loro riutilizzo compatibile con le attività dell'area;
  5. riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti;
  6. previsione delle linee preferenziali di sviluppo in contiguità con aree già individuate;
  7. particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone residenziali, da separarsi, in ogni caso con opportune barriere vegetali;
  8. qualificazione e potenziamento delle attività di logistica della produzione;
  9. compensazione di almeno il 10% della CO<sub>2</sub> prodotta nelle aree per i nuovi insediamenti o nelle aree di trasformazione
- b. Le modalità di compensazione della CO<sub>2</sub> saranno stabilite in sede di P.U.A. scegliendo tra i seguenti interventi:
  1. aree da adibire a bosco di pianura (min. 10% della compensazione);
  2. energie alternative (fotovoltaico, solare termico, biomasse);
  3. efficienza energetica (edifici, impianti produttivi);
  4. acquisto crediti di emissione.
- c. Nel caso in cui, già in sede di P.U.A., si conoscessero le attività da insediare (tipologia degli edifici, degli impianti e dei cicli produttivi), si possono sostituire le stime di CO<sub>2</sub> da compensare, così come indicate nel Rapporto Ambientale, con i dati esatti forniti dalle attività produttive, comprensivi della quota afferente al trasporto delle merci.
- d. Le aree da adibire a bosco di pianura potranno essere monetizzate ma non compensate con opere, al fine della realizzazione di area di adeguate dimensioni. I Comuni riporteranno annualmente, in occasione della redazione del bilancio amministrativo, un elenco delle concessioni rilasciate dalle quali risulti la quantità di CO<sub>2</sub> compensata, le modalità di compensazione richieste e il valore economico introitato per le aree da adibire a bosco di pianura.
- e. Con tali introiti i Comuni si impegnano a realizzare congiuntamente, in pro-quota della quantità di nuove aree produttive del P.A.T.I., i boschi di pianura all'interno della rete ecologica prevista nell'area intercomunale, dando priorità alle aree indicate come "Aree di connessione naturalistica" di primo e secondo grado e "Ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione".

#### **14.2 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)**

- a. Il P.A.T.I., considerata la sua valenza intercomunale limitata alla disciplina di alcuni temi

di interesse sovracomunale, individua A.T.O. di tipo produttivo, senza operare distinzione tra le destinazioni ammesse all'interno delle zone produttive e senza indicare gli standard urbanistici relativi ai carichi insediativi aggiuntivi, da definirsi in sede di redazione dei P.A.T. residuali nel rispetto delle quantità minime stabilite dall'art. 1 della L.R. 11/2004 e della disciplina regionale vigente in materia di attività commerciali. In tale sede gli A.T.O. di tipo produttivo potranno essere integrati ad altri A.T.O. o costituirne dei "sotto-ambiti", in relazione a valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

- b. Qualora sia presente più di un A.T.O. di tipo produttivo all'interno del territorio dei singoli Comuni, i P.A.T. residuali stabiliranno la quota di carico insediativo aggiuntivo da attribuire a ciascun A.T.O. produttivo, nel rispetto delle indicazioni della Tav. A.4 e delle quantità massime stabilite dall'Art. 12 delle presenti norme, sulla base delle destinazioni effettivamente previste tra quelle commerciali, direzionali, artigianali e industriali.

**15. Disposizioni per i Piani di Intervento (art.li 17 e 18 L.R. n. 11/2004)**

- a. I P.I. svilupperanno e preciseranno le scelte delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

**16. Disposizioni sull'efficacia dei P.R.G. vigenti**

- a. Le previsioni del P.A.T.I. tematico, relativamente ai temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, sono recepite dai Piani Regolatori vigenti con le procedure di cui al comma 1 ter dell'articolo 48 della L.R. n. 11/2004, come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 4/2008.

## **Titolo IV – Disposizioni per la disciplina dei tematismi correlati**

Il titolo si compone di due allegati inerenti rispettivamente la ricognizione di tutti i vincoli presenti nel territorio del Medio Brenta, nonché le norme specifiche sui procedimenti correlati alla così detta urbanistica contrattata (accordi tra pubblico/privato, accordi di programma); inoltre si affrontano le tematiche relative al credito edilizio, alla compensazione e alla perequazione urbanistica/territoriale, quali strumenti la cui applicazione risulta più propriamente applicabile nel sistema insediativo/residenziale piuttosto che nel sistema produttivo; tali disposizioni rappresentano pertanto criteri e modalità che i Comuni avranno come riferimento per la redazione dei propri P.A.T. residuali e P.I.

### **Allegato 1 – Ricognizione dei vincoli: zone di tutela, fasce di rispetto e servitù (Tav. A.1)**

#### **Elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela**

I seguenti elementi:

- idrografia, discariche, depuratori, viabilità, ferrovia, elettrodotti, pozzi di prelievo, metanodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, aree a rischio di incidente rilevante, aeroporto, zone militari, ecc.;

sono generatori di fasce o aree di rispetto, come definite e regolate da specifiche disposizioni vigenti in materia, finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture, servizi e della salute umana.

Dette aree, che possono essere utilizzate anche per l'ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture pubbliche o a uso pubblico cui si riferiscono, non imprimono al territorio una specifica destinazione, per cui la loro classificazione urbanistica, in sede di P.I., laddove ciò non sia diversamente stabilito dagli stessi P.I., è la medesima delle aree adiacenti.

In tali aree:

- la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado realizzate nel rispetto di norme di legge in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, determina un credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004;
- sono consentite, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 della L.R. n. 11/2004, compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

#### **1. Discariche - fasce di rispetto (D.Lgs. n. 36/2003)**

La fascia di rispetto per le discariche è stabilita in m 150 dal perimetro dell'area destinata alla raccolta di rifiuti secchi o comunque non putrescibili.

Sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001, con esclusione del cambio di destinazione d'uso e incremento delle unità abitative.

La fascia di rispetto si estingue automaticamente con la bonifica dell'attività autorizzata.

#### **2. Depuratori – fasce di rispetto**

Trattasi di aree di sedime di impianti di depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo e relative aree di rispetto.

La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua gli impianti di depurazione.

I P.I. aggiornano il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dall'art. 62 del D. Lgs. n. 152/1999 e punto 1.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 04/02/1977.

Per gli impianti di depurazione che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto e al suo ampliamento.

In ogni caso l'estensione di tali aree di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottate idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento, ecc..

Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

### **3. Cimiteri – fasce di rispetto (R.D. 27.07.1934, n. 1265)**

Sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni).

All'interno della zona di rispetto sono consentiti, per gli edifici esistenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934:

- a) gli interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
- b) l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, senza aumento del numero delle unità abitative.

Gli interventi di cui al punto b) in zona agricola sono consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di una azienda agricola con i requisiti minimi di cui al comma 2 dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto nell'osservanza dei limiti di legge, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando, ove consentito dal P.I., l'ampliamento di edifici preesistenti oppure la costruzione di nuovi edifici.

### **4. Elettrodotti – fasce di rispetto**

La Tav. A.1 – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua le linee degli elettrodotti, i P.A.T. definiscono le relative fasce di rispetto in merito alla tipologia ed alle caratteristiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La profondità delle fasce, calcolate nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008, potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, alla certificazione dell'esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche dell'elettrodotto da parte dell'A.R.P.A. o di tecnico specializzato ed abilitato, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n. 1526/2000, dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico.

La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica di quello esistente è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi nazionali vigenti ed in particolare della legislazione regionale attuativa vigente.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, nell'ambito delle fasce di rispetto dell'elettrodotto non sono consentite nuove destinazioni residenziali, scolastiche, aree

gioco per l'infanzia ed in ogni caso destinazioni comportanti la permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.

#### **5. Pozzi di prelievo – fasce di rispetto**

La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua i pozzi di prelievo rispetto ai quali verranno individuate le fasce di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico Ambientale", art. 94 "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al consumo umano, i P.A.T./ P.I. stabiliscono aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a m 10.00;
- l'estensione della zona di tutela assoluta può essere adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
- le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un'estensione di raggio di 200 m rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

#### **6. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – criteri di localizzazione e fasce di rispetto**

La Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico, relativa a reti e servizi di comunicazione esistenti, di cui al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle telecomunicazioni elettroniche".

Nell'elaborazione dei P.A.T., così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. q) della citata L.R. n. 11/2004, i Comuni – ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 – provvedono a stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D. Lgs. n. 259/2003.

Per rispondere ai principi di razionalità dell'azione amministrativa, l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti – anche al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale e della assentibilità di queste installazioni – può trovare concretezza operativa attraverso la formazione di un "piano delle installazioni" anche di valenza intercomunale, sentito l'A.R.P.A.V., nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare (art. 43 N.T. del P.T.C.P.).

## **7. Idrografia – fasce di rispetto**

### **7.1 Rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/2004 art. 41, lettera g)**

La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia, fatte salve le aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue che i P.A.T. ed i P.I. potranno meglio definire e relativamente alle quali potranno fissare distanze diverse.

In conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua.

La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

- a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) ampliamenti di case di abitazioni esistenti ove consentiti dai P.I. e dalla disciplina regionale vigente per le zone agricole;
- d) per le aziende agricole esistenti, gli interventi previsti dalla L.R. 11/2004 art.44.

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. n. 11/2004, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.

I P.I. disciplinano gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente.

Il P.I. dovrà imporre che i Piani Attuativi contengano lo schema idraulico che collega l'area di intervento alla rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private.

### **7.2 Scoli e altri corsi d'acqua minori**

In conformità all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti;
- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi

- d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente;
- con riferimento al patrimonio esistente (fabbriche, piante e siepi) o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate in precedenza, manufatti e piante sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
  - le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata del corso d’acqua, o dal piede esterno dell’argine qualora presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, vani interrati, ecc.);
  - la realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un’occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d’acqua gestiti dai Consorzi, dovrà essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario;
  - le prescrizioni e disposizioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono da applicarsi anche alle reti irrigue consortili e ulteriori superfici ricomprese nel Demanio Idrico gestito dai Consorzi di Bonifica;
  - per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita Concessione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/91 e acquisiti eventuali ulteriori Atti autorizzativi di competenza di altri Enti, in particolare ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

### **7.3 Specificità urbanistica delle aree interne alle fasce di rispetto**

Le aree corrispondenti ai sedimi dei corsi d’acqua “pubblici” compresi all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art. 19 della L.R. 11/2004 non possono concorrere alla determinazione della capacità edificatoria prevista dal P.U.A. di appartenenza. Le aree ricadenti nelle zone di rispetto riferite a corsi d’acqua “pubblici”, esistenti in prossimità di nuovi interventi di trasformazione territoriale introdotti dal P.I. sono escluse dal perimetro dei P.U.A., fatto salvo che tali strumenti prevedano interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza concordati con l’Ente competente.

### **7.4 Specificità urbanistica dei territori interni al Bacino Scolante in Laguna di Venezia**

Per i territori del P.A.T.I., drenanti in Laguna di Venezia, vige l’obbligo di applicare le procedure previste dalle ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007.

## **8. Viabilità esistente di interesse sovracomunale**

La Tav. A.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale e comunale esistenti.

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità di tipo autostradale, statale, regionale, e provinciale e comunale.

La Tav. A.4 “Carta della trasformabilità” integra il sistema della viabilità di interesse sovracomunale e comunale mediante previsioni di nuova viabilità compreso il potenziamento della viabilità esistente, e le previsioni di mobilità ciclabile di livello intercomunale.

I P.A.T. completano la definizione del sistema delle infrastrutture per la mobilità con l’individuazione della viabilità esistente e di progetto di interesse comunale e delle fasce di rispetto dell’intera viabilità comunale.

Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento del

numero delle unità abitative, ampliamento di edifici esistenti, ove consentito dai P.I., che in ogni caso non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio verso il fronte stradale; in ogni caso per opere di rango sovracomunale sarà necessario acquisire il benessere dell'Ente proprietario della strada.

I P.I. completano l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

**9. Ferrovie (D.P.R. n. 753/1980)**

La Tav. A.1 evidenzia la rete ferroviaria esistente. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m. 30 dal limite della più vicina rotaia, fatte salve le attrezzature ferroviarie e le deroghe ammesse dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..

**10. Gasdotti – fasce di rispetto (D.M. 24.11.1984)**

Nella Tav. 1 – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati i tracciati dei metanodotti; i P.A.T. definiscono le fasce di rispetto. Eventuali riduzioni possono essere concesse previo accordo tra ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte.

**11. Zone militari**

Le zone militari esistenti sono individuate nella Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".

I P.I. potranno modificare le destinazioni d'uso in atto compatibilmente con i programmi del Ministero della Difesa e d'intesa con gli enti e le amministrazioni competenti.

**12. Oleodotti militari**

In Comune di Carmignano di Brenta, servitù di oleodotto costituita con Decreto del Prefetto di Padova n. 6801-Div 4° AL1-16-6 del 08.03.1965.

**13. Radiofari**

Le zone militari esistenti sono individuate nella Tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale". Viene segnalata la presenza di un Radio Faro sito nel territorio comunale di San Pietro in Gù, confinante con il territorio comunale di Carmignano di Brenta, per il quale valgono le limitazioni imposte dal Comando I<sup>A</sup> Regione Aerea dell'Aeronautica Militare con Decreto n. 2/A del 28.12.1985.

**14. Usi Civici**

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I comuni in sede di P.A.T. individuano e rappresentano le eventuali terre di uso civico, consultando gli archivi della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana - Via Torino, 110 - 30172 Mestre (Ve) e reperibili nel sito regionale.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D. Lgs. n. 42/2004 e della L.R. 22 luglio 1994, n. 31.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 31/1994 e dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del R.D. n. 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i

terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 31/1994 e all'articolo 12 della legge n. 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

#### **15. Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti**

I P.A.T./P.I. riportano gli eventuali stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 334/1999 come modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 328, individuate o da individuarsi dal P.T.C.P. che fornisce il quadro delle relazioni tra gli stabilimenti esistenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, comprese le reti e le opere infrastrutturali, individuando una prima "perimetrazione" delle aree massime di danno per il controllo dell'urbanizzazione e della sicurezza territoriale.

In sede di P.I. l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" R.I.R. relativo al controllo dell'urbanizzazione, stabilisce requisiti minimi di sicurezza al fine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, edifici, vie principali, aree vincolate nonché di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze.

Nelle more dell'approvazione del P.I. o della variante urbanistica che recepisca la normativa di prevenzione dagli effetti degli incidenti rilevanti (R.I.R.) vale la citata perimetrazione del P.T.C.P..

#### **16. Cave**

Alle cave ed all'edificazione in prossimità delle cave si applicano le fasce di rispetto previste dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.1959 n. 128.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.

Il P.I. opererà affinché:

- ogni attività di cava (autorizzata come tale, anche se non sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale) dovrà prevedere una misura di compensazione ambientale tale da mantenere il valore ecologico complessivo all'interno dell'area vasta; pertanto per ciascuna cava presente sul territorio comunale dovrà essere comunque prodotta una relazione di compatibilità ambientale che definisca e quantifichi le opere di mitigazione e compensazione;
- nella convinzione che non sia più ripristinabile un luogo ormai morfologicamente modificato in modo irreversibile, il concetto di "ripristino ambientale", utilizzato e proposto fino ad ora, venga abbandonato e sostituito da quello di "recupero ambientale" che prevede la riqualificazione dell'ambito interessato dall'attività di cava, in modo da includere, nelle future attività dell'area in questione, i bisogni e le necessità della comunità interessata; pertanto la cava esaurita potrà essere utilizzata anche per fini ambientali, quali:
  - accumulo di risorse idriche;
  - afforestazione;
  - siti di biodiversità.

Nelle more dell'apposito provvedimento (specifiche tecniche) di cui all'art. 46, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con il quale la Giunta regionale disciplina la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico, le cave esaurite, previa variante al progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione, o comunque dismesse, possono essere utilizzate, in caso di necessità, come:

- bacino di laminazione per eventi piovosi di particolare intensità (salvaguardia da rischio

idraulico);

- bacino per la raccolta di acque da utilizzare in agricoltura in periodi siccitosi;
- creazione di ambiente naturalistico umido e quindi di maggiore valenza ai fini della biodiversità;
- sistema che permette la raccolta di acque di scorrimento e lentamente le fa confluire in falda rimpinguandola;

questo gruppo di benefici può essere ottenuto anche dallo stesso bacino di cava che si riempie in autunno, e/o in primavera, cede parte delle acque in estate e, svuotandosi, è pronto a ricevere le nuove piogge; i progetti di recupero per queste finalità dovranno essere attuati in concertazione tra Regione, Provincia, Consorzi e Comune su proposta di qualsiasi di questi Enti; in particolare il recupero a fini naturalistici delle cave dovrà essere inserito prevalentemente nei corridoi ecologici.

Ogni intervento su siti di cave non più attive dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde; tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata.

In ogni caso il P.I. prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale; in questo senso per le cave esistenti ormai esaurite, il P.I. può consentire anche opere ed impianti di interesse pubblico, nonché opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo.

## **Allegato 2 – Norme specifiche sui procedimenti**

### **1. Perequazione urbanistica**

#### **1.1 Definizione**

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

#### **1.2 Criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica**

Per i tematismi affrontati e disciplinati dal P.A.T.I., la realizzazione unitaria degli interventi di trasformazione avviene per ambiti territoriali da assoggettare a P.U.A. - o comparti urbanistici - da individuare con il P.I. all’interno degli ambiti territoriali omogenei, con riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo” e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Tav. 4 del P.A.T.I., in applicazione - a scala comunale e secondo le modalità previste - della perequazione urbanistica.

Gli interventi previsti dai P.R.G. vigenti già disciplinati secondo principi perequativi, nonché gli interventi già convenzionati e quelli i cui procedimenti autorizzativi sono in corso alla data di adozione del P.A.T.I., purché riguardanti i tematismi oggetto del P.A.T.I., continuano ad essere disciplinati dai Piani Regolatori Generali vigenti al momento dell’adozione del presente P.A.T.I..

Il P.U.A. perequato:

- definirà l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell’insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia dei Piani di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2004;
- indicherà, senza pregiudizio dei diritti di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, la “convenienza pubblica” principalmente in termini di immobili e/o opere da cedere al Comune senza corrispettivo in denaro, conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o all’incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti da sottoporre a P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/2004.

La “convenienza pubblica”, in linea generale e di principio, va determinata in funzione del tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).

Il P.I. può stabilire criteri diversi per la determinazione della “convenienza pubblica” a fronte di vantaggi di valenza sociale e di interesse collettivo. Tra questi sono da considerare i benefici derivanti da:

- risanamenti e bonifiche ambientali;
- riqualificazione dell’ambiente sociale;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente;
- riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme igienico-sanitarie.

Nel caso che il P.A.T.I. preveda più opzioni localizzative con particolare riguardo agli interventi di nuove urbanizzazioni, i Comuni possono – con appositi avvisi pubblici – invitare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, a trasmettere, ai sensi dell’art. 17, c. 4, della L.R. n. 11/2004, proposte di intervento, nei termini previsti nell’avviso e nel rispetto dei contenuti e modalità dello stesso avviso di cui al successivo punto 1.3.

Le Amministrazioni Comunali possono selezionare con il P.I. la proposta di accordo pubblico-privato più idonea a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana indicati nell’avviso

pubblico, da attuarsi mediante P.U.A. con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

### 1.3 Attuazione della perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica si attua, per tramite del Piano degli Interventi (P.I.), attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree.

Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di attuare attraverso procedure ad evidenza pubblica, il relativo avviso per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato dovrà contenere:

- i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l'Amministrazione Comunale banditrice intende perseguire all'interno di ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I.;
- l'indice di perequazione rapportato alla superficie territoriale (mc/mq) del P.U.A. in funzione della quantità massima di S.A.U. trasformabile in ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima complessiva prevista dai singoli P.A.T.;
- destinazioni d'uso e parametri dimensionali;
- schema tipo di atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti con i seguenti contenuti minimi:
  - definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
  - modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l'analisi finanziaria e la valutazione dei risultati dell'investimento, misurata in termini percentuali rispetto al profitto conseguito dal proponente, determinato dal piano finanziario di attuazione derivante dalla trasformazione urbanistica operata per l'ambito territoriale interessato, esclusa la componente edificatoria, con la ripartizione degli oneri distinguendo tra eventuali risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
  - garanzie di carattere finanziario;
  - tempi e fasi per la realizzazione del programma;
  - la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
- schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici attesi derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti.

Prima dell'adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere presentati dai soggetti proponenti - titolari delle proposte risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli standard di qualità urbana e la maggiore convenienza pubblica - atti unilaterali d'obbligo registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, corredati da polizza fidejussoria di importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva rispetto al profitto conseguito dal proponente, desunta dal modello economico di cui al comma precedente, nonché di una scheda urbanistica che definisca:

- ambiti ed interventi previsti;
- parametri dimensionali;
- elaborati grafici - in scala 1:500 -rappresentativi delle indicazioni progettuali.

La procedura relativa alle proposte selezionate si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda attuare i nuovi interventi di urbanizzazione o riqualificazione con la procedura del bando e della relativa selezione, in alternativa deve adottare una delibera di indirizzo, di Giunta Comunale, che riporti:

- i parametri dimensionali dell'intervento;
- i criteri per valutare, anche economicamente, la "convenienza pubblica" dell'intervento;
- elaborati, documentazione e garanzie richieste;
- tempo di validità della delibera.

## **2 – Credito edilizio**

### **2.1 Definizione**

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e di riordino della zona agricola, individuati nell'ambito del P.A.T.I. per i tematismi di cui all'articolo 1 delle NT, ovvero a seguito della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della L.R. n. 11/2004, come definita al successivo punto 3.

### **2.2 Criteri e modalità di applicazione del credito edilizio**

Il Piano degli Interventi (P.I.) individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo di detti crediti e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere, ai sensi dell'art. 36, c. 4, della L.R. n. 11/2004.

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.

Il credito edilizio si concretizza per tramite del P.I., ad opera del soggetto avente titolo, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'utilizzo del credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standard urbanistici essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. n. 11/2004.

La quantità di credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico o superficie lorda di pavimento, è data dal rapporto tra il valore venale dell'immobile demolito (fabbricato principale, strutture accessorie, spazi pertinenziali) – incrementato dal costo delle opere di ripristino ambientale – ed il valore venale, per unità di volume o di superficie, riferito all'ambito territoriale all'uopo individuato per l'utilizzo del credito (area di atterraggio), maggiorato del 20%, da definire in sede di accordo pubblico-privato, con criteri rapportati all'interesse pubblico.

### **2.3 Attuazione del credito edilizio**

Il P.I. integra l'individuazione e la disciplina degli ambiti e degli immobili in relazione ai quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, in particolare, per i tematismi del presente P.A.T.I., nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) elementi di degrado, in quanto contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.I. e dai singoli P.A.T.;
- b) immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;

- c) interventi di miglioramento della qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
- d) riordino della zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ed il trasferimento di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria, ecc.;
- e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità e invarianti, ne risultano in contrasto;
- f) realizzazione di invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e di superfici boscate ai fini della realizzazione della rete ecologica.
- g) cessione al demanio pubblico delle aree di "forestazione" relative al "riequilibrio ecologico" derivante dalla perequazione ambientale;
- h) vincolo di utilizzo a "forestazione", comprese le garanzie fidejussorie.

Per ogni ambito di credito edilizio individuato dal P.I. dovrà essere predisposta la relativa scheda urbanistica che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- b) la quantificazione del credito edilizio, da determinarsi ai sensi del presente punto 2.

I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro riportante:

- i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
- la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- i termini temporali di utilizzo.

La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

### **3 – Compensazione urbanistica**

#### **3.1 Definizione**

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

#### **3.2 Criteri e modalità di applicazione della compensazione urbanistica**

L'Amministrazione Comunale, all'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall'espropriando il preventivo consenso alla compensazione urbanistica, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del P.I., secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui all'articolo precedente.

Per la compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste dall'art. 37 della L.R. n. 11/2004.

### **4 – Accordi tra soggetti pubblici e privati**

#### **4.1 Definizione**

Il Comune – nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 – può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

#### **4.2 Criteri e procedure di applicazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati negli atti di programmazione negoziata**

Gli accordi procedimentali o integrativi si presentano come uno strumento essenziale per garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per i temi affrontati e disciplinati dal P.A.T.I., gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di P.I. nel rispetto degli obiettivi del P.A.T.I. e delle "linee preferenziali di sviluppo" e/o riqualificazione di cui alla Tav. 4 del P.A.T.I..

Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale conclude detti accordi, la stipula dei medesimi è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione Comunale deve perseguire un'utilità ulteriore (interesse secondario prevalentemente di natura economica) rispetto a quella che scaturisce dal provvedimento finale e che può essere conseguita soltanto uscendo dal procedimento tipico.

### **5 – Accordo di programma**

#### **5.1 Definizione**

Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Province e Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione da allegare all'accordo di programma.

#### **5.2 Procedure di applicazione dell'accordo di programma**

Si applicano le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

## **6 - Intese**

### **6.1 Finalità**

Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T.I., P.A.T. e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

### **6.2 Procedure**

Si applicano le procedure previste dall'art. 28, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

## **7 - Perequazione territoriale e ambientale**

### **7.1 Definizione**

La perequazione territoriale persegue la ripartizione equa tra i Comuni dei vantaggi di concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale; è legata al livello d'intervento "intercomunale" ed ha lo scopo di rendere "indifferente", per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati Comuni piuttosto che in altri e, in particolare, di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale specificatamente previsti dal P.T.C.P..

Analogamente e per le finalità sopra descritte, la perequazione ambientale persegue la ripartizione equa tra i Comuni degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo.

La "relazione di progetto" del presente P.A.T.I. riporta uno schema-guida sintetico a riepilogo:

- dei principali ruoli assunti dai soggetti coinvolti di rango istituzionale (Comuni e Provincia in particolare);
- dei contenuti previsionali da evidenziare nella "convenzione di compensazione";
- delle modalità di utilizzo delle risorse conferite (dalle priorità agli utilizzi complementari).

### **7.2 Ambito di applicazione**

I progetti di sviluppo che rientrano nel campo di applicazione della perequazione territoriale e ambientale sono quelli che interessano ambiti di natura sovracomunale.

Le funzioni strategiche di rilevanza sovracomunale sono intese come caratterizzate da effetti territoriali ed ambientali che si riflettono oltre i confini del territorio comunale in cui sono localizzate.

Più precisamente per questi ambiti, il P.A.T.I. – coerentemente con i contenuti del P.T.C.P. di cui all'art. 22 della L.R. n. 11/2004 – recepisce gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

La valenza territoriale dei progetti di area vasta per la quale è applicabile, dal punto di vista preferenziale, la metodica della perequazione territoriale e ambientale, riguarda:

- gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale, nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della

- salvaguardia del paesaggio;
- la formazione e valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 8/2003 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita.

### 7.3 Criteri e modalità di applicazione della perequazione territoriale

I progetti di sviluppo, di cui al punto precedente, dovranno essere informati tramite adeguate analisi delle implicazioni economico-finanziarie, in termini di costi e benefici, derivanti dal progetto medesimo.

Pre-requisito per l'applicazione della perequazione è:

- la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per provvedere alla compensazione;
- l'individuazione di adeguate fonti di finanziamento;
- la definizione delle concrete modalità da seguire sul piano amministrativo in sede di compensazione fra i soggetti beneficiati e quelli svantaggiati.

La definizione dell'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati è regolata dalla "convenzione di compensazione", nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, c. 3, lett. c), della L.R. n. 11/2004.

Per il tematismo affrontato e disciplinato dal P.A.T.I., relativo al polo produttivo di rango provinciale, in coerenza con l'art. 31 delle N.T. del P.T.C.P., è prevista l'attuazione per tramite della perequazione territoriale e ambientale nel caso di richiesta di ampliamento, avanzata dai singoli Comuni, superiore al 5% e fino ad un massimo del 10% delle proprie z.t.o. "D".

La perequazione territoriale e ambientale trova applicazione per tramite del Piano degli Interventi (P.I.), attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici od atti di programmazione negoziata, all'interno delle zone territoriali omogenee.

Il P.U.A. definirà l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell'insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei Piani di cui all'art. 19 della L.R. n. 11/2004.

L'Ufficio di Piano del P.A.T.I. tiene aggiornata la contabilità delle aree produttive in espansione previste da ciascun Comune, compilando un apposito registro.

### 7.4 Attuazione della perequazione territoriale

Rispetto alla pianificazione di area vasta esercitata dal P.T.C.P., il P.A.T.I. – per tramite della perequazione territoriale e ambientale – ha il compito di compensare le esternalità che si creano all'interno degli ambiti associativi intercomunali, quale corollario della fissazione di comuni obiettivi strategici relativamente alle scelte insediative, con particolare riferimento alle attività produttive ed al loro standard qualitativo, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del P.T.C.P..

Da ciò la necessità di elaborare un modello per determinare le implicazioni economico-finanziarie derivanti in termini di maggiori entrate e spese per i bilanci dei Comuni coinvolti nella realizzazione di un progetto di sviluppo produttivo a scala sovracomunale, dotato di adeguati caratteri qualitativi ai fini della sua sostenibilità ambientale.

Le attività da svolgere per la valutazione dei benefici e dei costi sono articolabili nelle seguenti fasi.

#### a) Prima fase:

individuazione dell'ambito di analisi e degli Enti interessati dalle esternalità derivanti dal progetto di sviluppo.

Nel caso del “polo produttivo” si considerano i Comuni coinvolti, gli altri Enti istituzionalmente interessati e le aziende operanti nei settori dei servizi locali.

**b) Seconda fase:**

individuazione dei “fattori di beneficio” e dei “fattori di costo” derivanti dalla realizzazione del progetto di sviluppo “polo produttivo” di rango provinciale, per ognuno dei quali vanno individuati, in termini monetari, adeguati parametri di misurazione.

I fattori di beneficio e di costo sono suddivisi nelle due categorie:

1) fattori direttamente incidenti sui bilanci degli Comuni coinvolti nel progetto.

In questa prima categoria di “benefici” rientrano:

- l’incremento delle entrate derivanti al Comune che detiene la territorialità del polo per la riscossione degli oneri di urbanizzazione secondaria e dei contributi relativi al costo di costruzione;
- l’incremento delle entrate tributarie connesse sia ai maggiori valori immobiliari assunti dagli insediamenti, sia ad altre basi imponibili (anche in costanza delle aliquote fiscali).

In questa prima categoria di “costi” rientrano:

- gli oneri di adeguamento del sistema delle varie infrastrutture di servizio al territorio;
- gli oneri di potenziamento ed adeguamento dei servizi pubblici locali (da quelli comunali di base al trasporto pubblico) forniti sia alla popolazione residente, sia alla nuova popolazione attratta dall’espansione del Polo;
- gli oneri di intervento pubblico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica, quanto essi non possono essere posti direttamente a carico dei soggetti che promuovono il progetto;
- gli oneri di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione (primari e secondaria) non direttamente applicabili a carico dei soggetti che realizzano il progetto.

2) Fattori di carattere più generale che ricadono sulla comunità locale.

In questa seconda categoria di “benefici”:

- l’incremento dell’occupazione e dei redditi e gli eventuali effetti indotti sulla locale struttura terziaria;
- l’incremento del “rango territoriale” dell’ambito amministrativo direttamente interessato, grazie all’incremento dei fattori di “attrazione” nei confronti del sistema produttivo in senso lato;
- gli eventuali effetti di miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche nell’ambito territoriale direttamente interessato, in seguito a interventi di recupero e riqualificazione di aree già parzialmente interessate da insediamenti (produttivi e non), nonché in seguito a specifici provvedimenti di mitigazione ambientale e paesaggistica, posti a carico dei soggetti che promuovono l’iniziale progetto (perequazione ambientale).

In questa seconda categoria di “costi” rientrano:

- la sostituzione di suolo per usi agricoli;
- l’incremento dei fattori di congestione per la rete infrastrutturale viaria;
- gli eventuali effetti di compromissione dei fattori di “attrazione” nei confronti del sistema economico – produttivo fino all’eventuale incremento dei rischi di incidenti ambientali;
- la possibile e non mitigabile compromissione paesaggistica del contesto territoriale in cui è destinato ad essere realizzato l’intervento.

**c) Terza fase:**

incentrata sulla taratura del modello progettuale in base alla specifica situazione territoriale, finalizzata a:

- verificare l'effettiva esistenza dei "fattori di beneficio e di costo" e loro traduzione in termini monetari e/o in giudizi di valore;
- elaborare scenari di sviluppo alternativi integrando le ulteriori previsioni di sviluppo relative al completamento e/o espansione del sistema produttivo esistente nell'ambito territoriale considerato; tali scenari devono prevedere una serie di ipotesi riguardanti le modalità, i tempi di attuazione, la tipologia prevalente di attività produttive insediabili, gli effetti indotti in termini di manodopera attratta, di distribuzione territoriale della popolazione aggiuntiva, di nuova domanda di servizi e di mobilità.

A questo proposito verranno considerati tre scenari di riferimento:

1. scenario "tendenziale di riferimento" elaborato sulla base degli andamenti storici di crescita del PIL locale e dell'andamento demografico, escludendo l'effetto del progetto di sviluppo;
2. scenario "tradizionale" che prevede l'insediamento di attività tradizionali e le relative opere di riqualificazione ambientale/territoriale;
3. scenario "innovativo" che prefigura l'insediamento di attività a più elevata specializzazione e tecnologicamente avanzate e le relative opere di riqualificazione ambientale/territoriale.

**d) Quarta fase:**

relativa all'elaborazione del "bilancio economico pluriennale" inerente a ciascun scenario considerato.

Il "bilancio economico pluriennale" prenderà in esame due fondamentali periodi:

- il primo inizia con l'anno in cui si prevede l'avvio della realizzazione del progetto ed avrà una durata pari al numero di anni entro il quale dovrebbe avvenire il suo completamento;
- il secondo sarà quello durante il quale si manifestano gli ulteriori effetti del progetto, una volta completato, ed avrà una durata sufficientemente lunga da evidenziare almeno il sorgere dell'effetto più lontano nel tempo.

Il "bilancio economico pluriennale" sarà composto, principalmente, da tre voci:

- 1) le maggiori "entrate" previste per gli Enti interessati;
- 2) le maggiori "spese" che gli stessi Enti dovranno sostenere;
- 3) i "saldi" complessivi che si determinano ovviamente deducendo dalle entrate le corrispondenti spese.

I "valori finanziari" iscritti nel bilancio costituiscono gli "incrementi" delle voci di entrata e di uscita del medesimo, rispetto a quelli dell'anno iniziale del periodo di riferimento, derivanti dalla realizzazione del progetto e riguardanti tutte le voci ragionevolmente quantificabili fra quelle indicate nelle fasi precedenti.

Tali voci saranno riordinate nelle seguenti categorie:

- dirette (quelle derivanti dalla realizzazione del progetto produttivo e delle infrastrutture connesse);
- indirette (quelle derivanti dall'adeguamento dei servizi impiegati dalle attività produttive una volta insediate);
- indotte (quelle derivanti dall'adeguamento delle infrastrutture sociali dovuto all'aumento dell'occupazione e della connessa popolazione).

I "saldi determinanti" (ma anche i "saldi parziali") ai fini della valutazione delle implicazioni derivanti dal progetto sono quelli che interessano i Comuni direttamente

coinvolti nella sua realizzazione, i quali dovranno assumerli come riferimento per le loro strategie di azione, a prescindere dalla successiva operazione di "compensazione".

Il bilancio deve essere elaborato anche in una versione cumulativa al fine di evidenziare l'alternarsi delle situazioni di surplus o di deficit che si manifestano per ciascuno degli Enti nell'arco temporale considerato.

**e) Quinta fase:**

l'impiego del surplus di risorse finanziarie conseguente alla realizzazione del progetto di sviluppo produttivo realizzato in taluni contesti territoriali ed amministrativi (ambiti preferenziali) a favore di quei contesti dove i costi da sostenere nel perseguimento di un obiettivo condiviso superano i benefici da questo attesi, verrà regolamentato per tramite della sottoscrizione di una "convenzione di compensazione", intesa quale strumento di valenza finanziaria della perequazione territoriale, avente i seguenti principali contenuti:

- a) ambito spaziale di applicazione della convenzione, cioè le aree e gli interventi soggetti a perequazione territoriale;
- b) finalità del progetto di sviluppo in rapporto con il disegno complessivo di riassetto territoriale e ambientale;
- c) analisi di coerenza verticale ed orizzontale rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti;
- d) definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti;
- e) analisi costi/benefici delle esternalità derivanti applicata ai soggetti coinvolti;
- f) modalità di attuazione del progetto;
- g) precisazione della tipologia di insediamenti che generano le risorse;
- h) modalità di gestione delle risorse, evidenziandone la tipologia, l'entità, le priorità di utilizzo ed i meccanismi di compensazione tra i soggetti coinvolti;
- i) definizione dei periodi temporali (fasi) entro le quali effettuare la verifica del sistema, al fine di consentire l'eventuale assestamento dei criteri e dei meccanismi di perequazione;
- j) reciproci obblighi e garanzie;
- k) modifiche e durata della convenzione.

La convenzione di compensazione, dopo aver individuato, per tramite dei criteri riportati nelle fasi precedenti, gli Enti che nell'arco di tempo considerato ottengono un saldo positivo e quelli che ottengono invece un saldo nullo o negativo, provvede a individuare:

1. i soggetti destinatari delle risorse e le finalità del loro impiego;
2. gli ulteriori soggetti istituzionali da coinvolgere, sia al fine della realizzazione, sia al fine della gestione del Polo di rango intercomunale.

## **7.5 Schema generale riepilogativo relativo alla perequazione territoriale**

In merito ai ruoli, lo schema riepilogativo è il seguente

<p><b>la Provincia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promuove la concertazione e la tendenziale omogeneizzazione delle tariffe e aliquote praticate in materia di oneri concessori, costi di costruzione e di fiscalità sugli immobili;</li> <li>• si impegna a coordinare i diversi Enti coinvolti e fornire supporto tecnico per le prime sperimentazioni e per l’analisi economico-finanziaria;</li> <li>• elabora i criteri di suddivisione percentuale delle risorse condivise nelle diverse voci di spesa;</li> <li>• fornisce un elenco condiviso delle opere e dei servizi di interesse generale che si intendono finanziare, corredato da una stima economica dei costi di realizzazione e gestione, precisando, secondo una programmazione, temporale, l’ordine di priorità di finanziamento;</li> <li>• propone i criteri di redistribuzione patrimoniale tra i Comuni delle proprietà degli immobili e delle infrastrutture finanziate.</li> </ul>
<p><b>I Comuni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• definisce la composizione e le funzioni degli Organi di gestione;</li> <li>• definisce le modalità di nomina degli Organi di gestione da parte degli Enti partecipanti;</li> <li>• definisce le modalità di assunzione delle decisioni da parte degli organi di gestione.</li> </ul>
<p><b>La convenzione di compensazione deve prevedere</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambito di applicazione della Convenzione di compensazione, cioè le aree e gli interventi soggetti a perequazione territoriale e ambientale, la finalità del progetto di sviluppo e il suo rapporto con il disegno complessivo di riassetto territoriale e ambientale;</li> <li>• analisi di coerenza verticale ed orizzontale rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti;</li> <li>• definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti (e la Provincia);</li> <li>• analisi costi/benefici delle esternalità derivanti applicata ai soggetti coinvolti;</li> <li>• modalità di attuazione del progetto;</li> <li>• modalità di gestione e la precisazione della tipologia di insediamenti che generano le risorse;</li> <li>• gestione delle risorse, evidenziandone la tipologia, l’entità, le priorità di utilizzo ed i meccanismi di compensazione tra i soggetti sottoscrittenti;</li> <li>• Organi di gestione di tale convenzione e poteri;</li> <li>• durata e modifiche della convenzione.</li> </ul>
<p><b>le risorse conferite sono utilizzate prioritariamente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per la qualificazione dei poli funzionali;</li> <li>• per la realizzazione degli interventi compensativi di natura ambientale infrastrutturale, organizzativa, ecc.;</li> <li>• per la realizzazione dei contenuti urbanistico-territoriali di qualità e delle condizioni di gestione ambientale di qualità, necessari per la qualificazione delle aree produttive come aree ecologicamente attrezzate.</li> </ul>
<p><b>esaurite le esigenze di cui sopra le risorse conferite possono essere utilizzate</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per la realizzazione di opere ed infrastrutture e servizi di interesse generale sulla base di una scala di priorità stabilita dai Comuni interessati;</li> <li>• per essere ridistribuite ai Comuni, secondo una ripartizione perequata, non dipendente dall’origine delle risorse stesse.</li> </ul>

## **Titolo V – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica**

1. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
2. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

### **indicatori di contesto ambientale**

<i>indicatore</i>	<i>autorità preposta</i>	<i>misurazioni [UdM]</i>	<i>periodicità</i>
<b>Aria</b>			
Biossido di Zolfo Ossidi di Azoto Ossidi di Carbonio Ozono Polveri sottili Idrocarburi policiclici aromatici Benzene Idrocarburi non metanici Piombo emissioni di NO <sub>x</sub> da processi energetici emissioni di SO <sub>x</sub> da processi energetici Qualità dell'aria: classificazione del territorio	ARPAV, Osservatorio Regionale Aria, Dipartimento Provinciale di Padova	specifiche secondo i limiti normativi	annuale
CO <sub>2</sub> equivalente come da "progetto Clipad" allegato al PATI	Provincia di Padova	Calcolo CO <sub>2</sub> evitata come allegato C del progetto Clipad	annuale
<b>Acqua</b>			
Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIM)	ARPAV	specifiche secondo i limiti normativi	annuale
Indice Biotico Esteso (IBE)			
Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali		combinazione dei livelli di inquinamento espresso dai macrodescrittori chimici/microbiologici (LIM) e l'Indice Biotico Esteso (IBE)	
Stato ecologico dei corsi d'acqua		definito sia in base allo stato di qualità ecologica che in base all'eventuale superamento di un valore di soglia per i parametri addizionali (microinquinanti organici ed inorganici)	
Stato ambientale dei corsi d'acqua			
Fonti di approvvigionamento potabili	Comuni	n.	
Fonti di approvvigionamento industriale	Comuni	n.	
Localizzazione aree a rischio idrogeologico/ristagno idrico	Comuni/Consorzi di bonifica	mq	annuale
Aumento della superficie impermeabilizzata	Comuni/Consorzi di bonifica	mq	annuale

<i>indicatore</i>	<i>autorità preposta</i>	<i>misurazioni [UdM]</i>	<i>periodicità</i>	
Velocità di scolo delle acque meteoriche.	Comuni/Consorzi di bonifica	m/s	annuale	
Volume derivato dai corsi d'acqua a fini idroelettrici	Comuni/Consorzi di bonifica	mc	annuale	
Prelievi di acque sotterranee	Comuni/Enti gestori	mc	annuale	
Inquinamento acque sotterranee	Rete qualitativa delle acque sotterranee dell'ARPAV	valori SCAS dei corsi d'acqua	annuale	
<b>Suolo e sottosuolo</b>				
Siti contaminati bonificati (area totale e area per anno)	Provincia	mq, mq/anno	annuale	
Aziende a rischio di incidente rilevante	Provincia/Comuni	n	annuale	
Distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti	Provincia/Comuni	t	annuale	
Aree antropizzate di dissesto idrogeologico e in aree a rischio frana per il Comune di Monselice	Comune	mq	annuale	
Entità degli incendi boschivi	Comuni/Provincia	mq		
Uso del suolo				
Superficie urbanizzata	Comuni	mq	annuale	
Superficie forestale	Comuni/Provincia	mq	annuale	
Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, suddivise per Comune	Comuni/Provincia	mq	annuale	
<b>Flora, fauna, biodiversità</b>				
Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati				
numero di geositi				
<b>Agenti fisici</b>				
Elettromagnetismo	Comuni	sorgenti di radiazione non ionizzanti, superamenti dei limiti in aree campione	biennale	
Impianti per la comunicazione	Comuni	n	annuale	
Inquinamento luminoso	Comuni/ARPAV	Aumento lum. tot./lum. nat.	annuale	
Inquinamento acustico (superamento limiti diurni e notturni)	Comuni/ARPAV	n	annuale	
<b>Economia e società</b>				
Aziende e unità locali per il primario, il secondario, il terziario	Comuni	n	annuale	
<b>Infrastrutture/Mobilità</b>				
<b>Trasporto privato</b>				
Offerta trasporto privato rete stradale	Comuni e Provincia	km/tipologia stradale	annuale	
Incidentalità stradale	Direzione Sistema Statistico Regionale, Regione Veneto	n/100		
Traffico Medio Diurno TDM	Comuni e Provincia	n. veic./tratta stradale		
Traffico Giornaliero Medio TGM	Comuni e Provincia	n. veic./tratta stradale		
<b>Trasporto pubblico</b>				
Offerta trasporto pubblico rete ferroviaria	Comuni e Provincia	km		
Bacino utenza trasporto pubblico autocorse		n. ab.		
Numero passeggeri autocorse		pass.		
Riempimento medio chilometrico		pass./veh		
<b>Altre infrastrutture</b>				
Reti per la telefonia e la telematica	Comuni e Provincia	km		
Reti energetico-ambientali		km		
Rete ciclabile		km		

**indicatori di processo**

<i>indicatore</i>	<i>autorità preposta</i>	<i>misurazioni [UdM]</i>	<i>periodicità</i>
<b>Indicatori prestazionali relativi alle Modifiche del territorio</b>			
Superficie Agricola Utilizzabile	Comuni	ha	biennale
Cave: estinzione e riqualificazione	Regione/Comuni	n	annuale
Superficie comunale di riqualificazione	Comuni	rapporto % tra la superficie di riqualificazione attuata dal piano rispetto alla superficie territoriale	biennale
Frammentazione del territorio	Comuni	densità di infrastrutture di trasporto [km rete/kmq]	biennale
Aree dismesse sul territorio (inter)comunale	Comuni	aree da bonificare sul territorio (inter)comunale [mq]	biennale
Gestione sostenibile delle foreste e del verde pubblico	Regione/Comuni	variazioni della superficie forestale e del verde pubblico, differenziate per tipologia [mq]	biennale
Tutela del paesaggio	Regione, Provincia, Sovrintendenza ai beni paesaggistici	superficie degli ambiti paesaggistici tutelati [mq]	biennale
Superficie territorio permeabile	Comuni	rapporto % tra superficie non urbanizzata e superficie totale (inter)comunale	biennale
<b>Indicatori prestazionali relativi ai Servizi alla popolazione</b>			
Domanda di trasporto e ripartizione modale	Regione, Provincia, Comuni	numero di passeggeri per km nel trasporto pubblico locale	biennale
		numero di spostamenti giornalieri casa-scuola/lavoro e modalità di trasporto	
		incremento dei km di piste ciclabili [km]	
Utenze allacciate all'acquedotto	Comuni/Ente Gestore	numero utenze complessive/numero utenze allacciate	annuale
Utenze allacciate alla rete fognaria	Comuni/Ente Gestore	numero utenze complessive/numero utenze allacciate	annuale
Recupero di rifiuti mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo	Consorzio di gestione rifiuti locale/ ARPAV	t/anno e percentuale di rifiuti recuperati per tipologia di recupero	annuale
Raccolta differenziata	Comuni/Provincia/Ente Gestore	%	annuale
Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico	Comuni/Provincia/Ente Gestore	t	annuale
Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti	Comuni/Provincia/Ente Gestore	t	annuale
Energia	Comuni/Provincia/Ente Gestore	Efficienza energetica (risparmio) e fonti alternative (% sul totale)	annuale
Produzione di energia elettrica per fonte	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh	annuale
Produzione di energia elettrica da co- generazione	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh	annuale
Potenza elettrica installata di impianti che usano fonti rinnovabili	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh	annuale
Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh/anno	annuale
Capacità produttiva di energia termica da fonti rinnovabili	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWt	annuale
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWt/anno	annuale
Consumi finali di di energia elettrica per settore economico	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh	annuale
Consumi finali e totali di energia per settore	Comuni/Provincia/Ente Gestore	MWh	annuale

3. Il monitoraggio degli effetti delle azioni di piano e delle misure di compensazione e/o mitigazione verranno effettuati con lo strumento CLIPAD allegato al piano ed alle norme.
4. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato, d'intesa con la Provincia di Padova, a cura di ciascun Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto. Nella fase di attuazione del P.A.T.I. tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.
5. Vengono specificatamente richiamate tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate e riportate nel Rapporto Ambientale integrato con nota prot. n. 94243 del 11.06.2010. Tutte le misure di mitigazione individuate nel "Quaderno 5" del P.T.C.P. di Padova sono da considerarsi parte integrante del processo valutativo del P.A.T.I. e quindi cogenti per l'attuazione del monitoraggio come sopra individuato, nonché per il controllo dell'urbanizzazione dal rischio di incidente rilevante.
6. In merito alle mitigazioni relative all'inquinamento luminoso valgono le seguenti disposizioni:
  - per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
  - fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;
  - è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
  - per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro;
  - l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;
  - è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
  - tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);
  - è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

\*\*\*\*\*

-----  
segue: Glossario

Glossario

- Acquifero:** tipo di terreno poroso attraverso cui l'acqua filtra e costituisce un naturale serbatoio della risorsa. La velocità dell'acqua all'interno dell'acquifero è funzione del gradiente idraulico e dipende dalle condizioni idrogeologiche locali.
- Ambiente:** termine con cui si indica il mondo fisico che circonda qualunque organismo vivente
- Autoctona:** riferito a specie il cui habitat non è cambiato dai tempi più remoti (areale di origine).
- Alloctona:** specie proveniente da un diverso areale.
- Areale:** area di distribuzione geografica di una determinata specie.
- Aree di connessione naturalistica:** rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le aree ad alta naturalità dove sono presenti biotopi, insiemi di biotopi, habitat naturali e seminaturali, già sottoposti o da sottoporre a regime di protezione.
- aree centrali (core areas):** aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve).
- Biodiversità:** indica la diversità delle forme viventi e la varietà delle specie di piante, animali e microrganismi presenti nel pianeta e che ne caratterizzano profondamente la natura.
- Biotopo:** ambiente fisico in cui vive una singola popolazione animale o vegetale (deserto, isola).
- Buffer zones:** rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le zone cuscinetto, ovvero zone di ammortizzazione o zone di transizione contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali, al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
- Capacità di carico:** impatto massimo che un determinato ecosistema è in grado di sostenere senza subire danni permanenti.
- Componente ambientale:** elemento costitutivo dell'ambiente e fisicamente delimitabile.
- Comunità biologica:** è (in ecologia) l'insieme delle popolazioni di piante, animali e microrganismi che abitano una data area, legate l'una all'altra da relazioni biologiche e da altre interazioni con i parametri abiotici.
- Contabilità ambientale:** misura mediante indicatori (monetari e non) del valore delle risorse naturali e ambientali, al fine di quantificare i servizi resi dall'ambiente e i danni arrecati allo stesso.
- Corridoi ecologici (green ways/blue ways):** rappresentano, nella definizione di rete ecologica, le strutture lineari e continue del paesaggio di varie forme e dimensioni, preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni delle aree ad alta naturalità; favorendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico e lo svolgersi delle relazioni dinamiche;
- Diversità biologica:** ricchezza del numero di specie animali o vegetali presenti in una determinata area.
- Dato ambientale:** informazione relativa allo stato momentaneo di una determinata variabile frutto di una operazione di rilevamento.
- Ecologia:** scienza delle relazioni di un organismo con il mondo esteriore che lo circonda, studio dei rapporti tra esseri viventi e il loro ambiente e delle possibilità reciproche di esistenza.
- Ecosistema:** complesso degli organismi che vivono insieme in una data area e che interagiscono con

l'ambiente fisico in modo tale da portare ad una ciclizzazione "armonica" dei materiali tra forme di vita e le altre risorse.

**Emissione:** sostanza (liquida, solida o gassosa) introdotta nell'ambiente che produce inquinamento.

**Habitat:** lo spazio vitale di un animale occupato durante la vita giornaliera.

**Indicatore ambientale:** variabile ambientale, osservabile e stimabile, che esprime in forma sintetica condizioni ambientali complesse non direttamente rilevabili.

**Inquinamento:** ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'ambiente, dovuta alla presenza nello stesso di sostanze che alterano le normali condizioni ambientali.

**Impatto:** effetto o influenza esercitati da un elemento su un altro.

**Isole ad elevata naturalità (stepping stones):** rappresentano, nella definizione di rete ecologica, quelle aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, costituiscono elementi importanti per sostenere specie in transito su un territorio oppure per ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici come ad esempio piccoli stagni in aree agricole. Possono essere concepiti come aree di riposo, che mantengono una continuità funzionale fra le aree nucleo senza la necessità di una continuità ambientale.

**Mitigazione:** azione intesa ad impedire, evitare o minimizzare gli effetti negativi di una determinata politica, piano, programma o progetto.

**Monitoraggio:** si attua con un complesso sistemi, infrastrutture e strumenti utilizzati per la misura dei parametri ambientali in modo coordinato e sistematico nello spazio e nel tempo, al fine di acquisire insieme di dati relativi alla variazione dei parametri ambientali.

**Sviluppo sostenibile:** modello innovativo di crescita economica basata su una politica di conservazione ed accrescimento delle principali risorse ambientali; perseguire livelli di equilibrio vitale dell'ecosistema e insieme di efficacia economica e di equità sociale, sia per il presente che per il futuro.

**Valutazione ambientale:** analisi e previsione delle possibili ripercussioni sull'ambiente fisico e sociale circostante, di un qualsiasi progetto o programma di sviluppo.

\*\*\*\*\*